



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° marzo 2024
(OR. en)

7226/24

JUR 132
COUR 13
INST 72

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale

Si allega per le delegazioni una lettera datata 27 febbraio 2024 del sig. Marc van der Woude, presidente del Tribunale dell'Unione europea, alla sig.ra Hadja Lahbib, presidente del Consiglio dell'Unione europea, con la quale si trasmettono un progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale, nonché rettifiche al regolamento di procedura in nove lingue (bulgaro, ceco, tedesco, spagnolo, italiano, ungherese, maltese, portoghese e rumeno), che sono allegate al presente documento unicamente nelle rispettive versioni linguistiche interessate dalle rettifiche.



**TRIBUNALE
DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Presidente

Lussemburgo, 27 febbraio 2024

Ill.ma Ministro Hadja Lahbib
Presidente del Consiglio dell'Unione
europea
175, rue de la Loi
B-1048 BRUXELLES

Oggetto : progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale

Illustrissima Presidente,

Richiamandomi all'articolo 254, quinto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, disposizione applicabile anche al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'articolo 106 bis di detto trattato, ho l'onore di sottoporre all'approvazione del Consiglio un progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale.

Il progetto in questione si inserisce, anzitutto, nel quadro della domanda di modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto»), sottoposto dalla Corte di giustizia il 30 novembre 2022, al fine di trasferire al Tribunale la competenza a conoscere di determinate questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE in determinate materie specifiche. Al fine di dare esecuzione a tale trasferimento, occorre inserire nel regolamento di procedura del Tribunale le norme procedurali necessarie per offrire agli organi giurisdizionali nazionali così come agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto le stesse garanzie applicate dalla Corte al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale. Il progetto è stato redatto in base alle modifiche dello statuto che hanno costituito oggetto di un accordo politico il 7 dicembre 2023, successivamente confermato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Il progetto mira inoltre a modificare talune disposizioni che non sono destinate ad applicarsi specificamente ai rinvii pregiudiziali. La loro modifica si giustifica con la necessità di semplificare la loro portata e chiarirne il contenuto, riflettere gli insegnamenti che la loro applicazione ha permesso di trarre, ridurre il tempo dedicato a determinate fasi del procedimento ed estendere le possibilità di digitalizzazione di quest'ultimo.

Infine, al pari della Corte di giustizia, il Tribunale desidera introdurre nel regolamento di procedura una base giuridica esplicita riguardante la possibilità di trasmettere determinate udienze.

Le scelte complessive e le modifiche prospettate per ciascuna disposizione sono chiarite mediante una motivazione, alla quale mi permetto di fare rinvio.

Il progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale è allegato in tutte le lingue ufficiali.

Peraltro, relativamente alle versioni bulgara, ceca, tedesca, spagnola, italiana, ungherese, maltese, portoghese e rumena del regolamento di procedura del Tribunale, ho l'onore di sottoporre all'approvazione del Consiglio alcune domande di rettifica di determinati articoli delle versioni linguistiche interessate, allo scopo di correggere certi errori tipografici o taluni evidenti errori di traduzione.

Con i sensi della mia stima più profonda.

Marc van der Woude

– Progetto –

MODIFICHE DEL
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

Motivazione

Il presente progetto di modifiche del regolamento di procedura del Tribunale si iscrive nel contesto della domanda di modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: lo «statuto»), presentata dalla Corte di giustizia il 30 novembre 2022, al fine di trasferire al Tribunale la competenza a conoscere talune questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 267 TFUE in determinate materie specifiche. Esso mira ad inserire nel regolamento di procedura del Tribunale le norme di procedura necessarie al fine di offrire agli organi giurisdizionali nazionali nonché agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto le stesse garanzie applicate dalla Corte al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale.

Al fine di rispettare tale obiettivo, in primo luogo, è stato aggiunto al regolamento di procedura del Tribunale un nuovo titolo, in cui è raggruppato l'insieme delle norme applicabili ai rinvii pregiudiziali (nuovo Titolo Sesto), fatta eccezione solo per il regime linguistico (disciplinato nel Titolo Secondo). Anziché completare talune norme applicabili ai ricorsi diretti con quelle che disciplinano i rinvii pregiudiziali, onde creare un insieme di norme comuni ai ricorsi diretti e ai rinvii pregiudiziali, seguito da un titolo contenente le norme proprie dei ricorsi diretti e da un titolo comprendente quelle che riguardano in modo specifico i rinvii pregiudiziali, sul modello della struttura del regolamento di procedura della Corte, è stata preferita l'opzione di inserire un nuovo titolo chiaramente distinto. Tale opzione presenta in effetti il vantaggio della chiarezza e della leggibilità per l'insieme degli utenti del meccanismo del rinvio pregiudiziale, organi giurisdizionali nazionali e interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto. Essa consente altresì di conservare la numerazione della quasi totalità degli articoli del regolamento di procedura del Tribunale, circostanza che faciliterà il proseguimento dell'attuazione delle odierne disposizioni di quest'ultimo, sulle quali non incide la nuova competenza pregiudiziale del Tribunale. Il raggruppamento delle norme interessate in un titolo separato è giustificato anche dal fatto che esse disciplinano una procedura chiaramente distinta dalle altre procedure avviate dinanzi al Tribunale. Infine, si tratta dell'opzione che meglio corrisponde alla posizione che i rinvii pregiudiziali dovranno verosimilmente occupare nelle cause trattate dal Tribunale, consistente in media in un centinaio di cause proposte all'anno, vale a dire meno dei ricorsi diretti disciplinati dal Titolo Terzo del regolamento di procedura del Tribunale (circa 500 ricorsi all'anno) e dei ricorsi in materia di proprietà intellettuale, ai quali è consacrato il Titolo Quarto del regolamento di procedura (circa 300 ricorsi all'anno). Il nuovo Titolo Sesto è composto di una quarantina di articoli, che riprendono le norme del Titolo Terzo, intitolato «Rinvio pregiudiziale», del regolamento di procedura della Corte nonché quelle contenute nel Titolo

Secondo, intitolato «Norme di procedura comuni», di detto regolamento che si applicano ai rinvii pregiudiziali. L'unico limite di tale ripresa riguarda taluni aspetti secondari delle norme di procedura in esame ed è giustificato dalla necessità di preservare una coerenza globale tra le norme del regolamento di procedura del Tribunale.

In secondo luogo, in applicazione dei nuovi articoli 49 bis e 50 ter, quarto comma, dello statuto, determinate disposizioni del Titolo Primo, intitolato «Ordinamento del Tribunale», del regolamento di procedura del Tribunale sono state modificate e integrate al fine di prevedere, da un lato, che le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse dalla Corte siano attribuite a sezioni designate a tale scopo (articoli da 25 a 28) e, dall'altro, che un avvocato generale assista il collegio giudicante competente in ciascuna causa pregiudiziale sul modello della partecipazione degli avvocati generali ai procedimenti dinanzi alla Corte (articoli da 30 a 31 ter).

In terzo luogo, più norme del Titolo Primo del regolamento di procedura del Tribunale sono state modificate e integrate al fine di prevedere la composizione nonché le circostanze e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce nel nuovo collegio giudicante creato in occasione del trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale, che è la sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione (articoli 11, 14, 15 bis, 17, 20, 23 bis e 28).

Inoltre, tali modifiche sono completate da quelle di altre norme del regolamento di procedura del Tribunale che non sono destinate ad essere applicate in modo specifico ai rinvii pregiudiziali ma che, semplificando le norme interessate, chiarendone il contenuto, riducendo il tempo consacrato a determinate fasi del procedimento ed estendendo la digitalizzazione dei procedimenti, consentiranno in particolare di alleggerire il carico di lavoro della cancelleria, al fine di affrontare in modo migliore il carico di lavoro supplementare generato dal trasferimento al Tribunale di una competenza pregiudiziale. Risulta tanto più opportuno aggiungere al presente processo di revisione regolamentare le modifiche in esame, che non giustificano di per sé l'apertura di una procedura specifica in quanto, alla luce della portata delle modifiche apportate allo statuto e al regolamento di procedura del Tribunale per attuare il trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale, è poco probabile che una nuova modifica del presente regolamento di procedura avvenga in tempi brevi. Tali modifiche complementari, di portata circoscritta, concernono dodici articoli del regolamento di procedura del Tribunale (articoli 32, 37, 38, 56 bis, 68, 86, 92, 113, 130, 139, 162 e 178).

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 63,

considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2024/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXXX, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea¹, inserisce nello statuto un nuovo articolo 50 ter, ai sensi del quale la Corte di giustizia trasmette al Tribunale le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nei diritti di accisa, nel codice doganale, nella classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, nella compensazione pecuniaria e nell'assistenza dei passeggeri in ipotesi di ritardo, di annullamento dei servizi di trasporto o di negato imbarco, nonché nel sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra,

considerando che occorre modificare il regolamento di procedura del Tribunale, al fine di prevedere le modalità in base alle quali le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse dalla Corte di giustizia saranno trattate dal Tribunale e che occorre, a tale scopo e onde offrire agli organi giurisdizionali nazionali nonché agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto le stesse garanzie applicate dalla Corte di giustizia al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, inserire nel regolamento di procedura del Tribunale le norme del regolamento di procedura della Corte applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte a quest'ultima, fatti salvi taluni adeguamenti volti a preservare la coerenza globale delle norme di procedura che si applicano al Tribunale,

considerando che il regolamento 2024/XXXX prevede, con la modifica dell'articolo 50 dello statuto, che il Tribunale possa riunirsi anche in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione e che il Tribunale si riunisca in sezione intermedia quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione che è parte in causa,

considerando che occorre modificare il regolamento di procedura del Tribunale, al fine di prevedere la composizione nonché le circostanze e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in sezione intermedia,

considerando che il regolamento 2024/XXXX dispone, inserendo l'articolo 49 bis nello statuto, che il Tribunale sia assistito da uno o più avvocati generali ai fini del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale che gli sono trasmesse,

considerando che occorre precisare le norme che si applicano alla nomina degli avvocati generali, alla loro designazione per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale e all'esercizio delle loro funzioni,

¹ GU L XXXX del XXXX, pag. X.

considerando che occorre semplificare e chiarire talune disposizioni del regolamento di procedura che non sono destinate ad essere applicate in modo specifico alle domande di pronuncia pregiudiziale, in particolare al fine di ridurre il tempo consacrato a determinate fasi della procedura e di trarre pieno vantaggio dalla digitalizzazione del procedimento,

con l'accordo della Corte di giustizia,

con l'approvazione del Consiglio, in data XXXX,

ADOPTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015² è modificato come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) È aggiunta una nuova lettera e). Il testo è il seguente:

«e) l'espressione “interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto” designa l'insieme delle parti, Stati, istituzioni, organi e organismi autorizzati, in forza di detto articolo, a presentare memorie od osservazioni nell'ambito di un rinvio pregiudiziale;».

b) Le attuali lettere da e) a k) sono ridenominate lettere da f) a l);

c) La lettera i), divenuta lettera j), è modificata come segue:

«L'espressione “ricorsi diretti” designa ~~i ricorsi proposti in base agli articoli 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE e 272 TFUE~~ l'insieme dei ricorsi che possono essere proposti dinanzi al Tribunale, ad eccezione delle domande di pronuncia pregiudiziale;»

Motivazione:

Il trasferimento della competenza pregiudiziale al Tribunale richiede che sia chiarita l'espressione «ricorsi diretti» (insieme dei ricorsi disciplinati dai Titoli Terzo e Quarto nonché dal nuovo Titolo Quinto) onde consentire che essa sia utilizzata in taluni articoli del Titolo Primo del presente regolamento, comune all'insieme delle cause proposte dinanzi al Tribunale (articoli 28, 30 e 31), in contrapposizione ai «rinvii pregiudiziali» o alle «domande di pronuncia pregiudiziale» (nuovo Titolo Sesto), conformemente alle espressioni utilizzate nel nuovo articolo 50 ter dello statuto o nel regolamento di procedura della Corte (articolo 30 nonché nuovi articoli 31 bis e 31 ter del presente regolamento). Esso richiede altresì che siano definiti gli «interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto», che hanno il diritto di partecipare al procedimento pregiudiziale. Tale definizione riprende quella contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura della Corte.

² GU L 105 del 23.04.2015, pag. 1, come modificato il 13 luglio 2016 (GU L 217 del 12.08.2016, pag. 71; GU L 217 del 12.08.2016, pag. 72; GU L 217 del 12.08.2016, pag. 73), l'11 luglio 2018 (GU L 240 del 25.09.2018, pag. 68), il 31 luglio 2018 (GU L 240 del 25.09.2018, pag. 67) e il 30 novembre 2022 (GU L 44 del 14.02.2023, pag. 8).

2) L'articolo 3, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3. Ogni giudice, tranne il presidente, il vicepresidente e i presidenti di sezione del Tribunale, può svolgere, ~~in una determinata causa~~, le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli articoli da 30 ~~ea~~ 31 ter».

Motivazione:

La modifica apportata a questa disposizione mira a prendere in considerazione le nuove norme che disciplinano l'intervento degli avvocati generali nelle cause pregiudiziali trasmesse al Tribunale e la decisione di attribuire al vicepresidente la presidenza della sezione intermedia (v. articolo 11 del presente regolamento). Infatti, anche se il presente regolamento è stato modificato nel 2018 per consentire al vicepresidente di svolgere le funzioni di avvocato generale in virtù del suo compito volto a rafforzare la coerenza e la qualità della giurisprudenza del Tribunale, il suo nuovo ruolo di presidente della sezione intermedia, del pari giustificato da tale compito, implica che sia riesaminata questa modifica dato che, nelle cause pregiudiziali, un avvocato generale è designato per ciascuna causa, incluse quelle che saranno rinviate dinanzi alla sezione intermedia, e che, nei ricorsi diretti, il più delle volte, le cause che potrebbero giustificare il rinvio dinanzi alla sezione intermedia sono parimenti quelle che potrebbero giustificare la designazione di un avvocato generale.

3) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sezione intermedia, prevista dall'articolo 15 bis, è presieduta dal vicepresidente. In questo caso si applica l'articolo 19».

b) Il paragrafo 4, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa il paragrafo 5.

Motivazione:

La presente norma fa parte di quelle rese necessarie dalla creazione della sezione intermedia (articolo 50 dello statuto, come modificato). È stato scelto di attribuire la presidenza di tale sezione intermedia al vicepresidente, da un lato, in collegamento con il compito, che gli è stato conferito e che la sezione intermedia è a sua volta chiamata a garantire, di assicurare la coerenza della giurisprudenza (considerando XXX del regolamento 2024/XXXX) e, dall'altro, per sottolineare la differenza rispetto alla grande sezione presieduta dal presidente del Tribunale.

4) L'articolo 14, paragrafo 2, viene integrato come segue:

«2. Le cause possono essere giudicate dalla grande sezione o dalla sezione intermedia alle condizioni fissate dall'articolo 28».

Motivazione:

È aggiunta la menzione relativa alla sezione intermedia nel presente articolo concernente i diversi collegi giudicanti del Tribunale.

- 5) Dopo l'articolo 15 è aggiunto il nuovo articolo 15 bis, intitolato «Composizione della sezione intermedia». Il testo è il seguente:

**«Articolo 15 bis
Composizione della sezione intermedia**

1. La sezione intermedia è composta di nove giudici.
2. Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei giudici che compongono la sezione intermedia. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Motivazione:

È stato scelto di fissare a nove il numero di giudici di cui è composta la sezione intermedia. In effetti, una sezione intermedia composta solo di sette giudici è stata ritenuta troppo simile al collegio giudicante di cinque giudici e, quindi, non sufficientemente rappresentativa rispetto al numero di giudici e di sezioni che costituiscono attualmente il Tribunale. Una sezione intermedia composta, invece, di undici, o addirittura di tredici, giudici sarebbe troppo simile alla grande sezione e potrebbe avere come conseguenza, segnatamente nelle cause pregiudiziali che saranno attribuite a sezioni designate a tal fine, che giudici non appartenenti a tali sezioni siano designati a far parte della sezione intermedia.

Peraltro, tale articolo prevede, ispirandosi all'articolo 15 del presente regolamento, che la composizione della sezione intermedia sia fissata con decisione pubblicata in Gazzetta ufficiale. Tale composizione potrà variare, secondo che le cause rinviati dinanzi alla sezione intermedia rientrano, o meno, nella competenza di sezioni specificamente competenti a conoscerne, e ciò al fine di preservare le peculiarità del loro trattamento, incluso il caso di rinvio dinanzi alla sezione intermedia.

- 6) L'articolo 17 è modificato come segue:
- a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se, nella sezione intermedia, in seguito all'impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto dall'articolo 15 bis non è raggiunto, tale sezione è integrata da un giudice designato dal presidente del Tribunale al fine di ristabilire il numero di giudici previsto».
 - b) I paragrafi 2 e 3, attualmente in vigore, sono rinumerati e divengono i paragrafi 3 e 4.

Motivazione:

Il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 17 disciplina le ipotesi di impedimento di un giudice della sezione intermedia, riprendendo le norme in materia di sostituzione in caso di impedimento di un giudice della grande sezione.

7) L'articolo 20 è modificato come segue:

«Salvo quanto disposto dagli articoli 10, paragrafo 5, e 11, paragrafo 4~~5~~, in caso di impedimento del presidente di una sezione le funzioni di quest'ultimo sono garantite da un giudice del collegio giudicante in base all'ordine stabilito dall'articolo 8».

Motivazione:

L'integrazione apportata a quest'articolo discende dall'aggiunta di un paragrafo all'articolo 11 del presente regolamento.

8) L'articolo 23, paragrafo 3, viene integrato come segue:

«3. Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o di un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all'articolo 91, lettere a) e d), e all'articolo 96, paragrafo 2. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2».

Motivazione:

Il presente articolo, consacrato al quorum della grande sezione, è adattato al fine di includere i partecipanti al procedimento pregiudiziale, che sono gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

9) Dopo l'articolo 23 è aggiunto il nuovo articolo 23 bis, intitolato «Quorum della sezione intermedia». Il testo è il seguente:

«Articolo 23 bis
Quorum della sezione intermedia

1. Le deliberazioni della sezione intermedia sono valide solo se sono presenti sette giudici.
2. Qualora, a seguito di un impedimento, tale quorum non sia raggiunto, il presidente del Tribunale designa un altro giudice per raggiungere il quorum della sezione intermedia.
3. Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o

di un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all'articolo 91, lettere a) e d), e all'articolo 96, paragrafo 2. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2».

Motivazione:

Il presente nuovo articolo è ispirato all'articolo 23 consacrato al quorum della grande sezione e lo adatta al numero di giudici di cui è composta la sezione intermedia, fissando il relativo quorum a sette giudici.

10) L'articolo 24, paragrafo 3, viene integrato come segue:

«3. Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un'udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o di un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d'ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all'articolo 91, lettere a) e d), e all'articolo 96, paragrafo 2. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando più di un giudice fra quelli che hanno partecipato all'udienza iniziale deve essere sostituito. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l'articolo 21, paragrafo 2».

Motivazione:

Il presente articolo, consacrato al quorum delle sezioni che si riuniscono con tre giudici o con cinque giudici, è adattato al fine di includere i partecipanti al procedimento pregiudiziale, che sono gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

11) L'articolo 25, paragrafo 1, è integrato come segue:

«1. Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite fra le sezioni. Il Tribunale può incaricare una o più sezioni di conoscere di cause in materie specifiche. Il Tribunale designa una o più sezioni incaricate del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale».

Motivazione:

Il presente paragrafo è stato integrato al fine di inserire in esso le modalità di attribuzione delle cause pregiudiziali a sezioni designate a tal fine, come previste al nuovo articolo 50 ter, quarto comma, dello statuto. A tale scopo è stata aggiunta una terza frase, senza modificare la seconda frase, che costituisce la base giuridica della specializzazione per materia di determinate sezioni del Tribunale.

Per esigenze di correttezza linguistica, risulta altresì necessario apportare una modifica che concerne esclusivamente la versione italiana del regolamento di procedura.

12) L'articolo 26, paragrafo 1, viene integrato come segue:

«1. Dopo il deposito dell'atto introduttivo, il presidente del Tribunale attribuisce, il più celermente possibile, le cause a una sezione in base ai criteri fissati dal Tribunale conformemente all'articolo 25. Le domande di pronuncia pregiudiziale sono attribuite a una sezione con cinque giudici».

Motivazione:

Al presente paragrafo è stata aggiunta una seconda frase, al fine di riflettere la decisione adottata dal Tribunale, di designare le sezioni con cinque giudici quali collegi giudicanti ordinari delle cause pregiudiziali, a motivo dell'importanza che il Tribunale accorda a tale nuova competenza.

13) L'articolo 27 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 5 è modificato come segue:

«5. Nell'ipotesi di ricomposizione delle sezioni, a seguito di una decisione del Tribunale relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il giudice relatore dopo detta decisione qualora ~~la causa non sia già andata in decisione~~ la fase orale del procedimento non sia stata avviata o qualora la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata».

b) Il paragrafo 6 viene modificato come segue:

«6. Salvo quanto disposto nel paragrafo 5, qualora, ~~una causa rientri in una materia specifica ai sensi dell'articolo 25~~ in una causa relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale o in una causa che rientra in una materia specifica ai sensi dell'articolo 25, e la fase scritta del procedimento non sia stata chiusa la fase orale del procedimento non sia stata avviata o la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata al momento dell'adozione della decisione del Tribunale relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, un nuovo giudice relatore è designato in seno a una sezione competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale o specializzata in tale materia se il giudice relatore originario è assegnato ad una sezione che non è competente a conoscere di tali domande o specializzata in tale materia».

c) Dopo il paragrafo 6 è inserito un nuovo paragrafo 7:

«7. Qualora il giudice relatore designato per conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale sia eletto per svolgere le funzioni di avvocato generale ai fini del trattamento di domande di pronuncia pregiudiziale, un nuovo giudice relatore è designato in seno a una sezione competente a conoscere delle domande di pronuncia

pregiudiziale per trattare la domanda in relazione alla quale la fase orale del procedimento non sia stata avviata o la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata al momento dell'elezione».

Motivazione:

Le modifiche del paragrafo 6 del presente articolo traggono le conseguenze, in occasione del rinnovo parziale triennale del collegio e della ricomposizione delle sezioni, delle modifiche dell'articolo 25, consentendo che le cause pregiudiziali rimangano nelle sezioni designate a tal fine allorché avviene una tale ricomposizione.

Il nuovo paragrafo 7 trae le conseguenze della norma sancita all'articolo 49 bis, secondo comma, dello statuto. La norma è chiarita e integrata nel presente regolamento dall'elemento di frase «per trattare la domanda in relazione alla quale la fase orale del procedimento non è stata avviata o la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non è stata adottata al momento dell'elezione». In effetti, per motivi imperativi di continuità e di buona amministrazione della giustizia, non sarebbe ammissibile che una causa il cui trattamento sia molto avanzato, ad esempio in fase di deliberazione, debba essere ripresa da un altro giudice relatore, implicando necessariamente una nuova analisi della causa da parte del nuovo giudice relatore designato, la reiterazione di alcuni atti processuali e di alcune tappe del procedimento (riunione di sezione, eventuale udienza, deliberazione) e, in tal modo, un aumento sostanziale della durata del procedimento. Se, a partire dalla sua elezione come avvocato generale, un giudice relatore fosse tenuto a interrompere la sua partecipazione alla decisione di una causa, all'occorrenza estremamente laboriosa e complessa, ne conseguirebbero gravi danni per il trattamento di tale causa e per le parti. Un tale cambiamento di giudice relatore ha conseguenze ben più rilevanti sul trattamento di una causa e sul seguito di un procedimento rispetto alla sostituzione di un altro giudice del collegio o alla semplice applicazione della norma sul quorum. Inoltre, la designazione di un altro giudice relatore in una causa è disciplinata in modo molto rigoroso dal presente regolamento, segnatamente dall'articolo 27, paragrafo 3, che esclude una tale designazione allorché il giudice relatore ha già presentato la relazione preliminare, proprio per evitare le reiterazioni e i supplementi di analisi summenzionati che possono arrecare pregiudizio alla buona amministrazione della giustizia.

È stato scelto, per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, di fissare lo stesso limite temporale per le riattribuzioni previste dal presente articolo, circostanza che chiarisce la modifica apportata al paragrafo 5 nonché l'ulteriore modifica aggiunta al paragrafo 6.

14) L'articolo 28 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 viene integrato come segue:

«1. Qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustificano, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione, dinanzi alla sezione intermedia o dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso».

b) Il paragrafo 3 viene integrato come segue:

«3. Il presidente del Tribunale o il vicepresidente del Tribunale possono proporre alla conferenza plenaria la rimessione di cui al paragrafo 1 fino alla chiusura della fase orale del procedimento o, in caso di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 3, o dell'articolo 213, paragrafo 2, prima della decisione della sezione investita della causa di statuire senza fase orale del procedimento».

c) Il paragrafo 5 è modificato come segue:

«5. La decisione di rimessione di ~~una causa~~ un ricorso diretto dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero minore di giudici è adottata dalla conferenza plenaria, sentite le parti principali».

d) Dopo il paragrafo 5 è inserito un nuovo paragrafo 6:

«6. Tenuto conto dell'insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto sollevate da una domanda di pronuncia pregiudiziale, la sezione che si riunisce con cinque giudici investita di tale domanda può decidere di rimetterla dinanzi a una sezione che si riunisce con tre giudici. Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei tre giudici che compongono tale sezione. Questa decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».

e) Il paragrafo 6, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa il paragrafo 7; esso è modificato come segue:

«7. La causa ~~dev'essere~~ è trattata da una sezione che si riunisce con almeno cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione parti nel procedimento».

f) Dopo il paragrafo 7 è inserito un nuovo paragrafo 8:

«8. La sezione intermedia si pronuncia su una domanda di pronuncia pregiudiziale quando lo chiedano uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione parti nel procedimento, conformemente all'articolo 50, quarto comma, dello statuto».

Motivazione:

L'obiettivo delle modifiche del presente articolo è duplice.

Si tratta, da un lato, di aggiungere la sezione intermedia tra le sezioni che si riuniscono con un numero diverso di giudici alle quali una causa può essere rimessa. Il paragrafo 1 è stato quindi integrato in tal senso. A tal riguardo, è stato scelto di aggiungere la sola menzione concernente la sezione intermedia, senza distinguere tra i ricorsi diretti e le domande di pronuncia pregiudiziale, e ciò al fine di limitare le modifiche della presente disposizione e preservare la flessibilità in termini di rimessione dinanzi a un'altra sezione che risulta dalla attuale formulazione.

Si tratta, dall'altro lato, di inserire nel presente regolamento le decisioni adottate dal Tribunale in merito alla rimessione delle domande di pronuncia pregiudiziale dinanzi a sezioni che si riuniscono con un numero diverso di giudici.

Un nuovo paragrafo 6 precisa le modalità del passaggio dalla sezione che si riunisce con cinque giudici, che è il collegio giudicante ordinario delle cause pregiudiziali, alla sezione

che si riunisce con tre giudici. Per motivi di semplicità e di celerità, il Tribunale ha deciso di conferire tale decisione di rimessione alla sezione inizialmente investita della causa e non alla conferenza plenaria, sentito l'avvocato generale (v. articolo 31, paragrafo 3, e articolo 31 ter, paragrafo 2, del presente regolamento), ma senza previa audizione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, i quali non sono sentiti neanche dalla Corte in occasione dell'attribuzione ai collegi giudicanti (articolo 60 del regolamento di procedura della Corte). La composizione della sezione che si riunisce con tre giudici sarà stabilita dal Tribunale in una decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per quanto concerne il paragrafo 6, che diventa il paragrafo 7, anch'esso si applica alle domande di pronuncia pregiudiziale e garantisce agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione parti nel procedimento il diritto di ottenere che sulla domanda di pronuncia pregiudiziale si pronunci una sezione che si riunisce con cinque giudici, nell'ipotesi in cui tale sezione intenda rimettere la causa dinanzi a una sezione che si riunisce con tre giudici. Un nuovo paragrafo 8 garantisce in modo analogo alle stesse parti nel procedimento il diritto di ottenere che sulla domanda di pronuncia pregiudiziale si pronunci la sezione intermedia, conformemente all'articolo 50, quarto comma, dello statuto. È precisato che, conformemente all'interpretazione accolta dalla Corte in materia pregiudiziale, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione sono considerati come parti nel procedimento, anche qualora non abbiano presentato osservazioni nel corso del procedimento pregiudiziale e non partecipino, quindi, a tale procedimento.

Va infine segnalata l'integrazione apportata al paragrafo 3, consistente nell'aggiunta dell'articolo applicabile alle domande di pronuncia pregiudiziale, corrispondente all'articolo 106, paragrafo 3, che si applica ai ricorsi diretti.

15) L'articolo 30 è modificato come segue:

a) Il comma unico diventa il paragrafo 1 e viene integrato come segue:

«1. Per il trattamento dei ricorsi diretti, il Tribunale può essere assistito da un avvocato generale se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa».

b) È aggiunto un paragrafo 2, avente il seguente testo:

«2. Per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale è assistito da un avvocato generale».

Motivazione:

La presente integrazione mira a dare attuazione al nuovo articolo 49 bis, primo comma, dello statuto, ai sensi del quale un avvocato generale assiste il collegio giudicante in ciascuna causa pregiudiziale.

16) L'articolo 31 è modificato come segue:

a) Il titolo è modificato come segue:

«Modalità di designazione di un degli avvocatoi generali per il trattamento dei ricorsi diretti»

b) Il paragrafo 1 viene modificato come segue:

«1. La decisione di procedere alla designazione di un avvocato generale per ~~una~~ determinata causa il trattamento di un ricorso diretto è presa dalla conferenza plenaria su domanda della sezione alla quale la causa è stata attribuita o dinanzi alla quale è stata rimessa».

c) Il paragrafo 3 viene integrato come segue:

«3. Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell'avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16, 28, 45, 55, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 110 bis, 113, da 126 a 132, 144, 151, 165, 168 e 169».

Motivazione:

Le modifiche apportate al titolo e al paragrafo 1 del presente articolo mirano a limitare ai ricorsi diretti l'applicazione delle norme attuali relative alla designazione di un avvocato generale. L'aggiunta del rinvio all'articolo 55 del presente regolamento nel paragrafo 3 è volta ad allineare la disciplina dell'esclusione dal procedimento di taluni rappresentanti, introdotta da tale articolo, a quella esistente alla Corte, che prevede la preventiva audizione dell'avvocato generale (articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte) e che si applicherà ai rinvii pregiudiziali trattati dal Tribunale (v. nuovo articolo 197 del presente regolamento).

17) Dopo l'articolo 31 è inserito un nuovo articolo 31 bis. Il testo è il seguente:

«Articolo 31 bis

Elezione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale

1. I giudici eleggono tra loro, conformemente all'articolo 49 bis dello statuto e in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, i giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale per il trattamento di domande di pronuncia pregiudiziale, nonché i giudici chiamati a sostituirli in caso di impedimento.

2. Subito dopo l'elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale prevista dall'articolo 9 e dopo l'elezione dei presidenti di sezione prevista dall'articolo 18, sono eletti i giudici chiamati a svolgere tali funzioni.

3. Se un giudice chiamato a svolgere tali funzioni cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione al fine dell'esercizio di tali funzioni per il periodo restante, in base alle modalità previste dall'articolo 9, paragrafo 3.

4. I nomi dei giudici chiamati ad esercitare tali funzioni, eletti conformemente al presente articolo, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».

Motivazione:

Questo nuovo articolo mira a trarre le conseguenze dell'articolo 49 bis dello statuto e a prevedere che i giudici siano eletti per esercitare le funzioni di avvocato generale nel trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale conformemente alle modalità previste per l'elezione del presidente, del vicepresidente e dei presidenti di sezione dall'articolo 9 del presente regolamento. Sono altresì richiamate le norme in materia di sostituzione in caso di cessazione dal mandato e di pubblicazione dei nomi degli avvocati generali eletti, previste per i presidenti di sezione dall'articolo 18 del presente regolamento (paragrafi 3 e 4 dell'articolo in esame).

18) Dopo l'articolo 31 bis è inserito un nuovo articolo 31 ter. Il testo è il seguente:

«Articolo 31 ter

Modalità di designazione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale

1. Il presidente del Tribunale decide in merito all'attribuzione delle cause agli avvocati generali. Conformemente all'articolo 49 bis, terzo comma, dello statuto, l'avvocato generale è scelto tra i giudici eletti per esercitare tale funzione che appartengono a una sezione diversa da quella alla quale la causa è stata attribuita.
2. Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell'avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16 e 28, nonché nei casi previsti dai titoli secondo e sesto».

Motivazione:

Il presente articolo disciplina le modalità di designazione degli avvocati generali, precisando l'autorità competente ai fini di tale designazione, nel caso di specie il presidente del Tribunale in assenza di un primo avvocato generale presso il Tribunale (articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte) e in continuità con il suo compito generale di attribuzione delle cause proposte dinanzi al Tribunale, nonché uno dei criteri di cui si deve tener conto a tal fine, vale a dire l'assegnazione a una sezione diversa da quella alla quale la causa pregiudiziale di cui trattasi è stata attribuita, conformemente all'articolo 49 bis, terzo comma, dello statuto.

A differenza dell'articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento, il nuovo articolo 31 ter non elenca l'insieme degli articoli concernenti le decisioni che possono essere adottate solo dopo che siano state sentite le osservazioni dell'avvocato generale. In effetti, il Tribunale ha preferito inserire la menzione «sentito l'avvocato generale» in ciascuna delle disposizioni del nuovo Titolo Sesto e del Titolo Secondo, che disciplinano nello specifico i rinvii pregiudiziali e che sono interessate da una siffatta previa audizione, sul modello del regolamento di procedura della Corte. Tale differenza è giustificata, da un lato, dal ruolo differente che occuperà l'avvocato generale nel procedimento pregiudiziale (designazione in ciascuna causa a partire dall'inizio del procedimento dinanzi al Tribunale) e nel trattamento dei ricorsi diretti (designazione eccezionale, su decisione della conferenza plenaria) e, dall'altro, dalla necessità di mettere bene in evidenza che le norme del regolamento di procedura della

Corte relative ai rinvii pregiudiziali sono riprese tali e quali. Per contro, è stato mantenuto il rinvio alle norme comuni ai ricorsi diretti e ai rinvii pregiudiziali del Titolo Primo (articoli 16 e 28) per garantire l'uniformità della menzione dell'avvocato generale in tali norme (nel caso di specie, mancata menzione della previa audizione dell'avvocato generale in tali articoli e previsione di una tale audizione in una disposizione generale che rinvii a detti articoli) e per evitare difficoltà di comprensione e di attuazione di dette norme.

19) L'articolo 32, paragrafo 5, viene integrato come segue:

«5. Il cancelliere presta dinanzi al Tribunale il giuramento previsto dall'articolo 5 e sottoscrive la dichiarazione prevista dall'articolo 6».

Motivazione:

Conformemente a quanto previsto dal primo regolamento di procedura del Tribunale e secondo la prassi costante a partire dalla creazione del Tribunale, il cancelliere di quest'ultimo presta giuramento dinanzi ai giudici del Tribunale. La menzione «dinanzi al Tribunale» è reintrodotta nella presente norma, al fine di evitare l'ambiguità legata alla circostanza che il giuramento previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, del pari ivi menzionato, è prestato dai giudici del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

20) L'articolo 37 è modificato come segue:

«Chiunque può consultare il registro presso la cancelleria ed ottenerne copie od estratti ~~in base al tariffario della cancelleria, fissato dal Tribunale su proposta del cancelliere~~».

Motivazione:

Tenuto conto delle difficoltà legate alla riscossione degli importi in questione, che si rivelano spesso di modesta entità, e dal momento che le copie o gli estratti del registro, disciplinati dal presente articolo, nonché le copie degli atti processuali e le copie o le copie conformi delle decisioni, di cui all'articolo 38 del presente regolamento, sono, in linea di principio, oramai trasmessi per via elettronica, si propone di rinunciare a riscuotere i relativi importi.

21) L'articolo 38, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1. Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, da 103 a 105 nonché 144, paragrafo 7, qualsiasi parte in causa può accedere al fascicolo di causa e ottenere, ~~in base alla tariffa della cancelleria, prevista dall'articolo 37,~~ copie degli atti processuali e copie conformi delle ordinanze e delle sentenze».

Motivazione:

Si rinvia alla motivazione concernente la modifica dell'articolo 37 del presente regolamento.

22) L'articolo 42, paragrafo 1, viene modificato come segue:

«1. Le decisioni vertenti su questioni amministrative e le decisioni previste dagli articoli 7, 9, 11, 13, 15, 15 bis, 16, 18, 25, 28, ~~da 31 a~~, 31 bis, 32, 33, 41, 56 bis, 207 e 224~~243~~ sono adottate dal Tribunale riunito in conferenza plenaria, alla quale partecipano, con voto deliberativo, tutti i giudici, salvo quanto altrimenti disposto dal presente regolamento. È prevista l'assistenza del cancelliere, salvo decisione contraria del Tribunale e salvo per le decisioni previste dall'articolo 32».

Motivazione:

La menzione degli articoli «da 31 a 33» è sostituita da quella degli articoli «31, 31 bis, 32, 33», dato che la conferenza plenaria non interviene in occasione dell'adozione delle decisioni previste dal nuovo articolo 31 ter del presente regolamento. Peraltro, è aggiunto un riferimento ai nuovi articoli 15 bis e 207 del presente regolamento, che disciplinano la competenza della conferenza plenaria a decidere, rispettivamente, la composizione della sezione intermedia e il rinvio di una causa alla Corte ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE. Si precisa che non è prevista l'assistenza del cancelliere alle conferenze plenarie in occasione delle quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla nomina di quest'ultimo, conformemente all'articolo 32 del presente regolamento.

23) L'articolo 45 è modificato come segue:

- a) Il paragrafo 2 è soppresso.
- b) Gli attuali paragrafi 3 e 4 diventano i paragrafi 2 e 3.
- c) Il testo del nuovo paragrafo 4 è il seguente:

«4. Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice del rinvio. Su richiesta debitamente giustificata di una delle parti nel procedimento principale, sentiti la controparte nel procedimento principale e l'avvocato generale, può essere autorizzato l'uso di un'altra delle lingue indicate nell'articolo 44 nel corso della fase orale del procedimento. Quando l'autorizzazione a usare tale altra lingua è concessa, essa è valida per tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto».

- d) È aggiunto un paragrafo 5, avente il seguente testo:

«5. La decisione sulle domande menzionate ai paragrafi 1 e 4 è adottata dal presidente; quest'ultimo, allorché vuole dare seguito alla domanda senza l'accordo di tutte le parti, deferisce la medesima al Tribunale».

Motivazione:

La determinazione della lingua processuale nei procedimenti pregiudiziali è aggiunta nel presente articolo (paragrafo 4). In esso sono riprese le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte. Per quanto riguarda l'adozione della decisione sulle domande di deroga al regime linguistico, è stata mantenuta anche la competenza in linea di principio del presidente del collegio giudicante, sebbene la formulazione del paragrafo 5 riprenda quella dell'attuale paragrafo 2 e differisca

leggermente da quella dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte, dato che la facoltà, per il presidente, di deferire una decisione alla sezione risulta in modo generale dall'articolo 19 e non deve, quindi, essere ribadita nel presente articolo.

24) L'articolo 46 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 4 viene integrato come segue:

«4. In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando partecipino ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Tale disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

b) Il paragrafo 5 viene integrato come segue:

«5. Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS sono autorizzati a servirsi di una delle lingue menzionate nell'articolo 44, diversa dalla lingua processuale, quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

c) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati terzi che partecipano a un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello statuto, sono autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell'articolo 44, diversa dalla lingua processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

d) I paragrafi 6 e 7, attualmente in vigore, sono rinumerati e divengono i paragrafi 7 e 8.

Motivazione:

Al presente articolo sono aggiunte le deroghe all'uso della lingua processuale nei procedimenti pregiudiziali, quali contenute all'articolo 38, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di procedura della Corte.

25) L'articolo 50 è modificato come segue:

«Le disposizioni del presente titolo si applicano ai ricorsi diretti ai sensi dell'articolo 1, salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nei titoli quarto e quinto per i procedimenti disciplinati da tali titoli».

Motivazione:

L'articolo in esame è stato integrato a seguito della modifica dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), divenuta lettera j), del presente regolamento.

26) L'articolo 56 bis, paragrafo 4, è modificato come segue:

«4. Se un atto processuale è depositato mediante e-Curia prima che siano stati presentati i documenti giustificativi richiesti per la convalida del ~~conto di accesso~~ profilo utente, tali documenti devono pervenire alla cancelleria del Tribunale in formato cartaceo ~~alla cancelleria del Tribunale~~ o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale entro un termine di dieci giorni decorrenti dal deposito dell'atto. Tale termine non può essere prorogato e l'articolo 60 non è applicabile. ~~In difetto di ricezione~~ In caso di mancato ricevimento dei documenti giustificativi entro il termine impartito, il Tribunale dichiara irricevibile l'atto processuale depositato mediante e-Curia».

Motivazione:

Nel contesto dell'estensione della digitalizzazione dei procedimenti e traendo insegnamento dall'esperienza maturata nel corso della crisi sanitaria, questa modifica mira a facilitare l'apertura di un profilo utente e-Curia quando un atto processuale è depositato prima che siano stati trasmessi i documenti giustificativi che consentono la convalida del profilo (cosiddetta «procedura di apertura specifica» giustificata dall'urgenza), in particolare autorizzando il ricorso allo «scanning» per l'invio dei documenti giustificativi.

Per esigenze di coerenza linguistica, risulta altresì necessario apportare una modifica che concerne esclusivamente la versione italiana del regolamento di procedura.

27) L'articolo 57, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1. Salvo quanto disposto dagli articoli 80, paragrafo 1, 148, paragrafo 9, e 178, ~~paragrafo 2 e 3~~, le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento sono eseguite a cura del cancelliere mediante e-Curia».

Motivazione:

La modifica della presente disposizione è volta a tenere conto della modifica dell'articolo 178, paragrafo 2, nonché della soppressione del paragrafo 3 di quest'ultimo.

28) L'articolo 68, paragrafo 4, seconda frase, è modificato come segue:

«Tuttavia, su domanda di una parte, il presidente può escludere da tale notifica, ~~mediante ordinanza~~, taluni dati del fascicolo di causa di cui si sia fatto valere il carattere riservato».

Motivazione:

La soppressione dei termini «mediante ordinanza» in tale disposizione consente di procedere mediante una semplice decisione, come già avviene in ipotesi di riunione in assenza di

domanda di trattamento riservato (v. articolo 68, paragrafo 2, del presente regolamento). Il trattamento procedurale della riunione è in tal modo facilitato, dato che una semplice decisione del presidente di sezione è notificata alle parti interessate e sostituisce l'adozione di un'ordinanza, la quale implica, a seguito dell'adozione della decisione da parte del presidente di sezione, la preparazione, da parte della cancelleria, di un progetto di ordinanza di riunione, la sua traduzione e poi la sua convalida da parte del presidente di sezione prima della notifica dell'ordinanza.

29) L'articolo 86, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1. Quando un atto di cui si chiede l'annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, ~~prima della chiusura della fase orale~~ entro e non oltre due settimane dalla notifica di una decisione di fissare la data dell'udienza di discussione o prima della notifica della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo».

Motivazione:

Circa dieci anni dopo l'inserimento dell'articolo 86 nel presente regolamento, è giunto il momento di trarre i primi insegnamenti della sua attuazione. Se è vero che la presente disposizione ha nel complesso soddisfatto gli obiettivi di chiarezza, di celerità e di certezza del diritto che le erano stati attribuiti, essa ha del pari causato difficoltà nella gestione del procedimento, in ipotesi di deposito della memoria di adattamento in tempi assai ravvicinati allo svolgimento dell'udienza, causando difficoltà in termini di rispetto del principio del contraddittorio, che possono aver comportato il rinvio dell'udienza e, in tal modo, generato spese e difficoltà organizzative o il rinvio della chiusura della fase orale del procedimento. Per evitare tali difficoltà, si propone di limitare il termine entro il quale la parte ricorrente ha la possibilità di depositare una memoria di adattamento. La modifica del limite temporale per consentire al ricorrente di adattare il suo ricorso in pendenza di giudizio risponde, quindi, a quattro ordini di considerazioni. In primo luogo, essa contribuisce alla certezza del diritto, stabilendo un termine chiaro e prevedibile per la presentazione di un adattamento del ricorso. In effetti, la possibilità di adattare il ricorso entro e non oltre due settimane dalla notifica della decisione di fissare la data dell'udienza di discussione consente alla parte ricorrente di scegliere se intende chiedere l'annullamento del nuovo atto mediante un nuovo ricorso o se presentare le sue contestazioni nella causa già pendente, mediante un adattamento del ricorso. In secondo luogo, essa risponde alla necessità pratica di evitare che gli adattamenti siano effettuati in un momento troppo ravvicinato all'udienza, e ciò al fine di garantire un maggiore rispetto del principio del contraddittorio, tanto nei confronti della parte convenuta, che potrebbe rispondere alla memoria di adattamento prima dell'udienza o, al più tardi, in udienza, quanto nei confronti della stessa parte ricorrente, che potrebbe reagire a tale risposta durante l'udienza. In terzo luogo, un adattamento presentato con un sufficiente anticipo rispetto allo svolgimento dell'udienza consentirà al Tribunale di esaminare la memoria di adattamento e la risposta della parte convenuta nonché, se del caso, le memorie degli intervenienti, al fine di garantire una migliore istruzione della causa e di modulare l'udienza in base alle nuove problematiche sollevate. In quarto luogo, la modifica dell'articolo 86 in esame scongiura il rischio di dover rinviare la data dell'udienza, rinvio

che prolunga in misura corrispondente la durata del trattamento della causa e può generare spese per il Tribunale e per le parti. Una modifica minore concerne il caso in cui il Tribunale decide di statuire senza fase orale del procedimento: in tale ipotesi, l'adattamento dovrà avvenire prima della notifica di una tale decisione, che consente al ricorrente di prenderne conoscenza, anziché prima della decisione stessa. La certezza del diritto giustifica, peraltro, la previsione di una norma transitoria per l'entrata in vigore della modifica dell'articolo 86 (v. nuovo articolo 246, paragrafo 3).

30) L'articolo 87, paragrafo 2, è integrato come segue:

«2. La relazione preliminare contiene un'analisi delle questioni rilevanti in fatto e in diritto sollevate dal ricorso nonché proposte sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sullo svolgimento della fase orale e sull'eventuale rimessione della causa alla grande sezione, alla sezione intermedia o a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici e sulla rimessione eventuale della causa al giudice unico».

Motivazione:

La modifica della presente disposizione è volta a prendere in considerazione l'aggiunta della sezione intermedia tra i collegi giudicanti del Tribunale.

31) L'articolo 92, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3. Un mezzo istruttorio previsto dall'articolo 91, lettera b), può essere disposto ~~solo~~ quando:

a) la parte interessata dal mezzo non ha dato seguito a una misura di organizzazione del procedimento previamente adottata a tal fine o ~~quando la parte interessata dal mezzo~~ lo chiede espressamente, spiegando le ragioni che rendono a suo avviso necessario ricorrere a un'ordinanza istruttoria-;

b) l'adozione di una misura di organizzazione del procedimento non risulta giustificata alla luce delle circostanze del caso di specie.

L'ordinanza istruttoria può prevedere che i rappresentanti delle parti possano consultare le informazioni e gli atti ottenuti dal Tribunale in seguito a detta ordinanza solo in cancelleria, senza poterne estrarre copia».

Motivazione:

L'aggiunta di cui alla lettera b) di una nuova ipotesi di mezzo istruttorio concernente la richiesta di informazioni o la produzione di un documento mira a consentire l'adozione immediata di una tale misura nelle ipotesi in cui dalle circostanze del caso di specie risulti in modo manifesto che il suo destinatario non darà seguito a una misura di organizzazione del procedimento che gli richieda le medesime informazioni o i medesimi documenti (ipotesi

frequente in materia di diritto della concorrenza), e ciò per evitare la previa adozione di una misura di organizzazione del procedimento [ipotesi prevista dalla lettera a)] che aggiunge alla durata del procedimento il periodo di tempo necessario per tale adozione e per la risposta alla misura di organizzazione del procedimento.

32) È aggiunto un articolo 110 bis, avente il seguente testo:

«Articolo 110 bis

Trasmissione delle udienze

1. Le udienze del Tribunale possono essere oggetto di trasmissione. Quando il Tribunale prevede di procedere alla trasmissione di un'udienza di discussione, le parti ne vengono informate dal cancelliere, all'atto della convocazione dell'udienza.
2. Se una parte ritiene che l'udienza alla quale è stata convocata non dovrebbe essere trasmessa, essa ne informa nel più breve termine possibile il Tribunale illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.
3. Il Tribunale statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile.
4. Il Tribunale stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*».

Motivazione:

Quest'articolo riprende il contenuto del nuovo articolo 80 bis quale figura nel progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte, con due adeguamenti. Da un lato, l'autorità che prevede di procedere alla trasmissione di un'udienza – il collegio giudicante investito della causa – è la stessa che decide se occorra procedervi anche in presenza di una domanda motivata di una parte che a ciò si opponga. Dall'altro, tenuto conto del fatto che il Tribunale non ha ancora deciso di trasmettere le sue udienze e della necessità di prevedere modalità uniformi per i diversi collegi giudicanti che potrebbero essere interessati, le trasmissioni cominceranno solo dopo che il Tribunale avrà stabilito le norme e le modalità della loro attuazione in una decisione che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (v. anche il nuovo articolo 246, paragrafo 5).

33) L'articolo 113 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Il Tribunale ~~dispone la riapertura~~ riapre della fase orale del procedimento in presenza delle condizioni enunciate dall'articolo 23, paragrafo 3, o dall'articolo 24, paragrafo 3»;

b) Il paragrafo 2, primo comma, è modificato come segue:

«2. Il Tribunale può ~~disporre la riapertura~~ riaprire della fase orale:».

Motivazione:

La sostituzione in esame delle ordinanze mediante semplici decisioni ai fini della riapertura della fase orale del procedimento nei ricorsi diretti mira, come la stessa sostituzione proposta ai fini della riunione delle cause (v. articolo 68 del presente regolamento), a facilitare e ad accelerare tale fase eventuale del procedimento. Si precisa che i motivi sui quali si fondano attualmente tali ordinanze sono standardizzati e possono essere indicati negli stessi termini nelle decisioni di cui si propone l'adozione.

34) L'articolo 130, paragrafo 7, è modificato come segue:

«7. Il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda mediante ordinanza o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l'esame al giudizio di merito mediante decisione. Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia se rientra nella sua competenza».

Motivazione:

La presente modifica mira a precisare che il Tribunale disporrà d'ora in avanti il rinvio al giudizio di merito delle eccezioni di irricevibilità o di incompetenza o delle domande di non luogo a statuire mediante semplice decisione, anziché pronunciare un'ordinanza di rinvio, facilitandone il trattamento procedurale. In proposito, si rinvia alla motivazione concernente la modifica degli articoli 68 e 113 del presente regolamento.

35) L'articolo 139 è modificato come segue:

a) la lettera b) è soppressa;

b) la lettera c) diventa la lettera b) ed è modificata come segue:

«b) in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme pratiche di cui all'articolo ~~224~~243 che rendano necessarie domande di regolarizzazione, il cancelliere chiede il rimborso delle spese legate al trattamento richiesto dal Tribunale alla parte interessata in base al tariffario della cancelleria ~~previsto dall'articolo 37~~previsto da dette norme pratiche».

Motivazione:

Si rinvia alla motivazione relativa alle modifiche proposte agli articoli 37 e 38 del presente regolamento, dalle quali consegue che il tariffario della cancelleria è menzionato per la prima volta nella presente disposizione.

36) L'articolo 162 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 viene integrato come segue:

«1. Le domande disciplinate dal presente capo, fatte salve quelle proposte sulla base dell'articolo 170, sono attribuite al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento».

b) Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. Se non è più possibile raggiungere il quorum previsto dagli articoli 23 e 24 non è raggiunto, la domanda è attribuita a un altro collegio giudicante che si riunisce con il medesimo numero di giudici al quale è assegnato il giudice relatore che ha trattato la causa cui la domanda fa riferimento o, in caso di impedimento del giudice relatore, a un collegio giudicante che si riunisce con il medesimo numero di giudici di cui faccia parte almeno uno dei giudici del collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento. Se la decisione è stata emessa da un giudice in veste di giudice unico e se quest'ultimo è colpito da impedimento, la domanda è attribuita a un altro giudice».

c) È aggiunto un paragrafo 3, avente il seguente testo:

«3. Le domande proposte sulla base dell'articolo 170 sono attribuite a un collegio giudicante che si riunisce con tre giudici cui è assegnato il giudice relatore che ha trattato la causa cui la domanda fa riferimento o, in caso di impedimento del giudice relatore, a un collegio giudicante che si riunisce con tre giudici di cui faccia parte almeno uno dei giudici del collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento. Se la decisione è stata emessa da un giudice in veste di giudice unico, la domanda è attribuita a tale giudice e, se quest'ultimo è colpito da impedimento, la domanda è attribuita a un altro giudice».

Motivazione:

Le modifiche e le integrazioni apportate al presente articolo perseguono due obiettivi.

In primo luogo, la modifica del paragrafo 1 e l'aggiunta del paragrafo 3 mirano ad escludere le contestazioni sulle spese ripetibili, disciplinate dall'articolo 170, dall'applicazione del principio dell'identità di composizione del collegio giudicante che si pronuncia sulle domande principali e accessorie. In effetti, il trattamento di tali contestazioni, che implica in sostanza la valutazione dell'oggetto e della natura della controversia di cui al procedimento principale, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell'Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti e ai consulenti intervenuti e gli interessi economici che la controversia ha presentato per le parti [v. ordinanza del 26 gennaio 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T-181/14 DEP, EU:T:2017:41, punto 11 e giurisprudenza ivi citata], non richiede una conoscenza della causa tale da giustificare la ricostituzione del collegio giudicante iniziale. Inoltre, l'assenza di un termine entro il quale le contestazioni sulle spese ripetibili possono essere presentate implica che sia talvolta difficile, concretamente, ricostituire il collegio giudicante iniziale. Infine, l'applicazione dell'attuale paragrafo 2, nelle ipotesi in cui i giudici del collegio giudicante iniziale non siano più, nella loro totalità o per quanto riguarda taluni di essi, membri del Tribunale al momento dell'attribuzione della domanda fondata sull'articolo 170 avrebbe come conseguenza la ricostituzione di una sezione composta di cinque giudici, o addirittura della grande sezione, qualora tali collegi giudicanti abbiano statuito sulla causa principale, laddove il trattamento delle contestazioni di cui trattasi può, in linea di principio, essere attribuito a sezioni composte di tre giudici. Alla luce dell'insieme di tali motivi si propone, alla stregua di quanto previsto dal regolamento di procedura della Corte (articolo 145), di attribuire le contestazioni sulle spese ripetibili,

diverse da quelle relative a decisioni emesse da un giudice unico, a sezioni composte di tre giudici, di cui faccia parte il giudice relatore della causa iniziale, fatto salvo un rinvio ulteriore della contestazione dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero maggiore di giudici sulla base dell'articolo 28 del presente regolamento.

In secondo luogo, la modifica del paragrafo 2 consacra, nell'interesse della trasparenza, la prassi in virtù della quale, quando uno o più giudici del collegio giudicante iniziale non sono più membri del Tribunale al momento dell'attribuzione della domanda di cui al capo XVII, tale domanda è attribuita al collegio giudicante al quale è assegnato il giudice relatore della causa iniziale. Essa precisa peraltro che, qualora tale giudice relatore sia colpito da impedimento, in particolare perché non è più membro del Tribunale al momento di tale attribuzione, la domanda è attribuita al collegio giudicante di cui faccia parte il maggior numero di giudici che appartenevano al collegio giudicante iniziale, in conformità al principio dell'attribuzione della domanda accessoria al collegio giudicante che ha trattato la causa cui tale domanda fa riferimento, affermato al paragrafo 1.

37) L'articolo 178 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Il cancelliere informa il convenuto e tutte le parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso del deposito del ricorso, secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1. Egli procede alla notifica del ricorso dopo la determinazione della lingua processuale, conformemente all'articolo 45, paragrafo 43, e, se del caso, alla notifica della traduzione del ricorso nella lingua processuale».

b) Il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«2. Se l'indirizzo di un'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, indicato conformemente all'articolo 177, paragrafo 2, o, in mancanza di tale indicazione, l'indirizzo di tale altra parte indicato nella decisione impugnata della commissione di ricorso corrisponde a quello del titolare di un profilo utente e-Curia, il ricorso è notificato mediante e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia autentica, o rimettendone copia dietro ricevuta a tale indirizzo».

c) Il paragrafo 3 è soppresso.

d) I paragrafi 4 e 5 diventano i paragrafi 3 e 4.

Motivazione:

L'obiettivo delle modifiche del presente articolo è duplice.

Si tratta, in primo luogo, di semplificare la sua redazione, sopprimendo l'attuale paragrafo 2, che si limita a riprendere l'articolo 80, paragrafo 1, del presente regolamento. Inoltre, è soppressa la menzione relativa alle istituzioni contenuta nell'attuale paragrafo 3, dato che essa corrisponde alle norme generali sulla notifica degli atti mediante e-Curia (v. articolo 57 del presente regolamento).

Si tratta, in secondo luogo, di modificare l'attuale paragrafo 3, che diviene il nuovo paragrafo 2, adattandolo alla prassi attuale concernente la notifica dei ricorsi in materia di diritti di proprietà intellettuale alle altre parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. In effetti, al fine di ampliare al massimo le possibilità offerte dall'applicazione e-Curia, quando l'indirizzo di tale altra parte indicato conformemente all'articolo 177, paragrafo 2, del presente regolamento corrisponde a quello del titolare di un profilo utente e-Curia, la notifica è fatta su tale profilo. Pertanto è solo nell'ipotesi in cui tale indirizzo non corrisponda a quello del titolare di un profilo utente e-Curia che occorre prevedere, al nuovo paragrafo 2, la notifica del ricorso con invio di lettera raccomandata o mediante consegna a mano.

Per quanto concerne la modifica del paragrafo 1, essa discende da quella dell'articolo 45 del presente regolamento.

38) L'articolo 191, intitolato «Altre disposizioni applicabili», è soppresso.

Motivazione:

La soppressione in esame è giustificata dalla modifica dell'articolo 50 del presente regolamento.

39) Il Titolo Quinto, intitolato «Impugnazioni delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica», è soppresso e l'attuale Titolo Sesto, intitolato «Procedimenti che fanno seguito a un annullamento con rinvio a seguito di impugnazione», è rinumerato e diventa il Titolo Quinto. Gli articoli sono rinumerati nel modo seguente:

- a) L'articolo 215, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 191.
- b) L'articolo 216, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 192.
- c) L'articolo 217, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 193.
- d) L'articolo 218, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 194.
- e) L'articolo 219, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 195.

Motivazione:

Tale rinumerazione si spiega con l'aggiunta del titolo consacrato ai rinvii pregiudiziali dopo l'insieme dei titoli che disciplinano i ricorsi diretti e, in tal modo, con lo spostamento del titolo concernente i procedimenti relativi ai ricorsi diretti che fanno seguito a un annullamento e rinvio da parte della Corte (ex Titolo Sesto) dopo gli altri titoli che disciplinano i ricorsi diretti (Titolo Terzo consacrato ai ricorsi diretti in generale e Titolo Quarto consacrato a quei particolari ricorsi diretti che sono i ricorsi relativi ai diritti di proprietà intellettuale).

40) Il nuovo articolo 192, paragrafo 2, è modificato come segue:

«2. Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un'ordinanza pronunciata dalla grande sezione o dalla sezione intermedia del Tribunale, la causa è attribuita a ~~detto~~ un collegio giudicante che si riunisce con lo stesso numero di giudici».

Motivazione:

La presente disposizione completa le norme che stabiliscono il collegio giudicante competente a statuire su una causa rinviata dalla Corte dopo annullamento della decisione del Tribunale, disciplinando il caso in cui detta decisione sia stata pronunciata dalla sezione intermedia. In tale ipotesi, come nelle altre previste dal presente articolo, la causa rinviata sarà decisa da un collegio giudicante composto dello stesso numero di giudici.

- 41) Nel nuovo articolo 194, la menzione concernente l'«articolo 217» è sostituita da quella relativa all'«articolo 193».
- 42) Dopo il nuovo Titolo Quinto è aggiunto un nuovo Titolo Sesto, intitolato «Rinvio pregiudiziale». Il testo è il seguente:

«Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 196
Ambito di applicazione

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo nelle ipotesi previste dall'articolo 50 ter dello statuto.

Il presente articolo riprende il testo dell'articolo 93 del regolamento di procedura della Corte, adattandolo all'ambito di applicazione della competenza pregiudiziale del Tribunale.

Articolo 197
Disposizioni applicabili

Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nel presente titolo, gli articoli da 52 a 56, 58, da 60 a 62, 67 e 75 si applicano ai rinvii pregiudiziali.

Il presente articolo, che non è contenuto nel regolamento di procedura della Corte, è stato inserito per tenere conto dell'assenza di disposizioni comuni ai ricorsi diretti e ai rinvii pregiudiziali nel regolamento di procedura del Tribunale, la quale rende necessario un rinvio alle disposizioni pertinenti del titolo consacrato ai ricorsi diretti. Da un punto di vista formale, il suo titolo si ispira a quello dell'ex articolo 191 del presente regolamento che disciplinava il contenzioso in materia di diritti di proprietà intellettuale e il suo contenuto si ispira a quello dell'ex articolo 213 che era contenuto nel titolo consacrato alle impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Da un punto di vista sostanziale, è stato scelto, per motivi di maggiore chiarezza e di migliore comprensione per l'insieme degli utenti del procedimento pregiudiziale, organi giurisdizionali nazionali e interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, di privilegiare la ripresa di articoli provenienti dal Titolo Terzo consacrati ai ricorsi diretti, adattandoli ai rinvii pregiudiziali e, in tal modo, di

limitare il numero di rinvii ad articoli di tale titolo. Ne consegue che il Titolo Sesto è composto di oltre una quarantina di articoli, i quali si susseguono e sono organizzati in base alla cronologia del trattamento di una causa, alla stregua degli articoli di cui è composto il Titolo Terzo che disciplina i ricorsi diretti, e dell'ordine degli articoli del titolo corrispondente del regolamento di procedura della Corte. Nell'articolo 197 sono menzionati soltanto gli articoli contenuti nel Titolo Terzo relativo ai ricorsi diretti che possono essere applicati ai rinvii pregiudiziali senza alcun adattamento dal punto di vista redazionale, vale a dire quelli concernenti la rappresentanza delle parti, i termini, l'ordine di trattamento delle cause e la lunghezza delle memorie.

Articolo 198

Notifiche

1. Gli atti processuali e i documenti nonché le decisioni adottate in pendenza di giudizio versati nel fascicolo delle cause disciplinate dal presente titolo sono notificati al giudice del rinvio e agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto a cura del cancelliere.
2. Tali notifiche sono effettuate mediante e-Curia, in base alle modalità previste dagli articoli 56 bis e 57, se il destinatario delle notifiche è titolare di un profilo utente e-Curia.
3. Se il destinatario delle notifiche non è titolare di un profilo utente e-Curia, le notifiche sono effettuate con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell'atto da notificare, o rimettendone copia dietro ricevuta, o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all'invio di notifiche mediante un tale mezzo.

L'insieme delle norme relative all'oggetto e ai destinatari delle notifiche nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali, a prescindere dal fatto che esse siano contenute nel regolamento di procedura della Corte o nelle sue disposizioni attuative, è stato raggruppato in questo articolo preliminare. Quest'ultimo mira altresì a prendere in considerazione l'assenza di un obbligo di apertura di un profilo utente e-Curia presso la Corte. In ipotesi di mancata apertura di un tale profilo utente, si è scelto di riconoscere un margine di discrezionalità al Tribunale in merito alla modalità di notifica, e ciò a fini di efficacia e di accelerazione del procedimento pregiudiziale, a modello dell'articolo 48 del regolamento di procedura della Corte e dell'articolo 56 bis, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, precisando nel contempo le modalità di notifica possibili per motivi di certezza del diritto. Per tener conto dell'obsolescenza del telefax e per esigenze di neutralità tecnologica e di efficacia, si propone di fare riferimento a un «mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale».

Capo II

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 199

Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

Oltre al testo delle questioni sottoposte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

- a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
- b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
- c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

Il presente articolo riprende il testo dell'articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. Esso è stato aggiunto al presente titolo nonostante il fatto che le domande di pronuncia pregiudiziale continueranno ad essere presentate solo dinanzi alla Corte, al fine di includere, nel regolamento di procedura del Tribunale, uno dei principali fondamenti delle ordinanze di irricevibilità che il Tribunale pronuncerà ai sensi dell'articolo 225 del presente regolamento.

Articolo 200

Comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicato un avviso che indica la data di deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, le questioni sottoposte e, fatto salvo l'articolo 201, il nome delle parti del procedimento principale.

La presente norma riprende l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte, senza tuttavia menzionare l'anonimato concesso alle parti del procedimento principale, dato che la tutela dei dati personali è disciplinata in modo più ampio dall'articolo seguente, al quale è operato un rinvio.

Articolo 201

Anonimizzazione e omissione di dati

1. Quando il giudice del rinvio ha anonimizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano essi parti nel procedimento o terzi, il Tribunale rispetta tale anonimizzazione o tale omissione nell'ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente.
2. Su domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale o d'ufficio, il Tribunale può inoltre anonimizzare la domanda di pronuncia pregiudiziale o decidere di omettere dati relativi a una o più persone fisiche interessate dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano esse parti nel procedimento o terzi.

Quest'articolo riprende le disposizioni dell'articolo 95 del regolamento di procedura della Corte, consacrato all'anonimizzazione e all'omissione di dati nei procedimenti pregiudiziali, nella nuova versione contenuta nel progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte. A differenza dell'articolo 66 del presente regolamento, dove il termine «anonimato»

era stato soppresso all'atto della sua revisione, entrata in vigore il 1° aprile 2023, questa nozione è stata ripresa nel presente articolo, posto che la Corte utilizza, a differenza del Tribunale, questa tecnica di omissione dei nomi e cognomi delle persone fisiche in sede di trattamento delle sue cause pregiudiziali, tecnica che pertanto il Tribunale adotterà per il trattamento di dette cause. Inoltre, a differenza dell'articolo 66 bis del presente regolamento che consente, nei ricorsi diretti, un'omissione, su domanda motivata o d'ufficio, dei dati diversi dai dati personali delle persone fisiche, questi dati potranno essere omessi soltanto se il giudice del rinvio avrà provveduto a una siffatta omissione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di procedura della Corte.

Articolo 202

Partecipazione al procedimento pregiudiziale

1. Conformemente all'articolo 23 dello statuto, possono presentare osservazioni:
 - a) le parti nel procedimento principale;
 - b) gli Stati membri;
 - c) la Commissione europea;
 - d) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea, quando ritengono di avere un particolare interesse per le questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale;
 - e) l'istituzione che ha adottato l'atto sulla cui validità o interpretazione si controverte;
 - f) gli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l'Autorità di vigilanza AELS, quando la questione pregiudiziale concerne uno degli ambiti di applicazione di detto accordo;
 - g) gli Stati terzi aderenti a un accordo concluso dal Consiglio in un determinato settore, quando l'accordo lo prevede e la questione pregiudiziale sottoposta da un organo giurisdizionale di uno Stato membro concerne l'ambito di applicazione di detto accordo.
2. La mancata partecipazione alla fase scritta del procedimento non pregiudica la partecipazione alla fase orale del medesimo.
3. Le memorie o le osservazioni scritte presentate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito internet della Corte di giustizia dell'Unione europea dopo la definizione del procedimento pregiudiziale, a meno che uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni. Tale opposizione, che non dev'essere motivata e che non è impugnabile dinanzi alla Corte o al Tribunale, dev'essere comunicata alla cancelleria, con atto separato, entro tre mesi dalla notizia che il primo avvocato generale non ha formulato nessuna proposta di riesame o dalla notifica della decisione della Corte di non riesaminare la decisione del Tribunale, o dalla pronuncia della sentenza di riesame. In tal caso, detta opposizione viene segnalata su tale sito e la memoria o le osservazioni in questione non sono pubblicate, nemmeno parzialmente. Qualora l'interessato revochi successivamente la sua opposizione alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni, tale memoria o tali osservazioni saranno pubblicate sul sito dal momento della revoca di detta opposizione.

Il presente articolo riprende i termini dell'articolo 96 del regolamento di procedura della Corte, fatti salvi taluni adeguamenti formali e l'inclusione del Parlamento europeo, del

Consiglio e della Banca centrale europea a seguito della modifica dell'articolo 23, commi primo e secondo, dello statuto. Si ricorda che tale inclusione lascia impregiudicata la facoltà per una istituzione, un organo o un organismo dell'Unione di presentare osservazioni quando si controverte sulla validità o sull'interpretazione di un atto da essi adottato. Tale possibilità discende dalla nuova lettera e) dell'articolo 202, paragrafo 1, del presente regolamento, posto che gli organi e gli organismi dell'Unione sono inclusi nel termine «istituzione» sulla base della convenzione di scrittura stabilita dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento. Il paragrafo 3 riprende il testo del progetto del nuovo paragrafo 3 dell'articolo 96 quale contenuto nel progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte, con gli adeguamenti necessari per tener conto del procedimento di riesame delle decisioni pregiudiziali previsto dall'articolo 256, paragrafo 3, TFUE. Pertanto, il termine di tre mesi concesso a ciascuno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto per opporsi alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni decorre dalla notizia che il primo avvocato generale non ha formulato nessuna proposta di riesame, o dalla notifica della decisione della Corte di non riesaminare la decisione del Tribunale, adottata conformemente all'articolo 194, paragrafo 6, del regolamento di procedura della Corte, o, in caso di decisione di riesaminare la decisione del Tribunale, dalla pronuncia della sentenza nel merito a seguito della decisione di riesame, resa conformemente all'articolo 195 del regolamento di procedura della Corte.

Articolo 203

Parti nel procedimento principale

1. Le parti nel procedimento principale sono quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.
2. Quando il giudice del rinvio comunica al Tribunale l'intervento di una parte nuova nel procedimento principale e la causa è già pendente dinanzi al Tribunale, la nuova parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all'atto di tale informazione. Detta parte riceve comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
3. Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento principale, il Tribunale tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice che ha effettuato il rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale o, per una tale parte, di agire senza rappresentante in base all'ordinamento nazionale, il Tribunale può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili. Quando, ai sensi delle norme nazionali di procedura applicabili, le parti nel procedimento principale sono autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato o sono rappresentate da persone legittimate a rappresentarle, si applicano le norme previste al titolo terzo, capo primo, sezione 2.

Il presente articolo riproduce le disposizioni dell'articolo 97 del regolamento di procedura della Corte aggiungendovi, nel paragrafo 3, la facoltà per una parte di rappresentare se stessa o di essere rappresentata da una persona legittimata a tal fine che non ha la qualità di avvocato o di agente, facoltà che non è prevista nell'attuale dispositivo procedurale del Tribunale, ispirandosi alla formulazione contenuta nell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. Esso precisa altresì l'oggetto dei chiarimenti che il Tribunale può chiedere al giudice del rinvio in merito alla rappresentanza delle parti nel procedimento principale al fine di inglobare l'insieme dei quesiti possibili a tal riguardo.

Articolo 204

Traduzione e notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale trasmessa dalla Corte di giustizia al Tribunale è notificata agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa dell'ampiezza della domanda, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di una sintesi di detta domanda, che servirà da base alla presa di posizione di tale Stato. La sintesi include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sintesi comprende, in particolare, per quanto ricavabile dagli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l'oggetto del procedimento principale, gli argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni di diritto nazionale e di diritto dell'Unione fatte valere.
2. Nei casi previsti dall'articolo 23, terzo comma, dello statuto, le domande di pronuncia pregiudiziale sono notificate agli Stati aderenti all'accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 44, scelta dal destinatario.
3. Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare a un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello statuto, la domanda di pronuncia pregiudiziale gli è notificata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall'articolo 44, scelta dallo Stato terzo interessato.

Il presente articolo riproduce le disposizioni dell'articolo 98 del regolamento di procedura della Corte, aggiungendovi il punto di partenza della competenza pregiudiziale del Tribunale e gli adempimenti procedurali che tale competenza implica. La ripresa dell'articolo 98, paragrafo 2, di tale regolamento, concernente la notifica agli Stati aderenti all'accordo SEE e all'Autorità di vigilanza AELS, è motivata dal fatto che talune materie specifiche nelle quali il Tribunale sarà chiamato a conoscere di questioni pregiudiziali rientrano negli ambiti di applicazione dell'accordo SEE. L'articolo 98, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, relativo alla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale a Stati terzi, è stato a sua volta ripreso al fine di tenere conto della notifica, da parte della Corte, delle domande di pronuncia pregiudiziale al Regno Unito in base all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, nonché della conclusione, da parte del Consiglio e di Stati terzi, di accordi relativi a un determinato settore, previsti dall'articolo 23, quarto comma, dello statuto, che rientrano o possono rientrare in materie specifiche relativamente alle quali il Tribunale è competente a statuire in via pregiudiziale, o addirittura della futura conclusione di tali accordi.

Articolo 205

Deposito degli atti processuali

1. Gli atti processuali previsti dal presente titolo possono essere depositati presso la cancelleria mediante e-Curia in base alle modalità previste dagli articoli 56 bis e 72, se gli autori di tali atti sono titolari di un profilo utente e-Curia.

2. Se l'autore dell'atto non dispone di un profilo utente e-Curia, l'atto processuale, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati e di un indice di tali allegati, è depositato presso la cancelleria in formato cartaceo. L'originale di tale atto deve essere sottoscritto dal rappresentante dell'interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto che lo deposita o, quando ciò sia consentito dalle norme nazionali di procedura applicabili a tale controversia, dalla parte nel procedimento principale.
3. Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dell'osservanza dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data e dell'ora di deposito dell'originale in cancelleria.
4. In deroga al paragrafo 3, seconda frase, la data e l'ora in cui una copia integrale dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli allegati menzionato nel paragrafo 2, perviene alla cancelleria, mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, sono prese in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale dell'atto, corredato degli allegati, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L'articolo 60 non si applica a tale termine di dieci giorni.
5. Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dal Tribunale, la traduzione, nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, di ogni loro atto processuale.

Come l'articolo 198 consacrato alle notifiche, il presente articolo mira a prendere in considerazione l'assenza di un obbligo di apertura di un profilo utente e-Curia presso la Corte nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali e, pertanto, la possibilità che il deposito di atti processuali non avvenga mediante e-Curia. Al fine di disciplinare tale ipotesi, sono state riprese, in sostanza, le disposizioni dell'articolo 57 del regolamento di procedura della Corte, fatta salva la soppressione del suo paragrafo 2, che non risponde più a una reale necessità. Come l'articolo 198 del presente regolamento, si propone di far riferimento a un «mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale».

Capo III RELAZIONE PRELIMINARE

Articolo 206 **Relazione preliminare**

1. Dopo la chiusura della fase scritta, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.
2. La relazione preliminare contiene un'analisi delle questioni rilevanti sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché proposte sul rinvio eventuale della causa alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, sull'opportunità di misure di organizzazione del procedimento, di mezzi istruttori o domande di chiarimenti al giudice del rinvio e sull'eventuale rimessione della causa alla grande sezione o a un collegio giudicante che si riunisce con un numero diverso di giudici. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull'eventuale omissione dell'udienza di discussione nonché sull'eventuale omissione delle conclusioni dell'avvocato generale, in osservanza dell'articolo 20, quinto comma, dello statuto.

3. Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore e, eventualmente, all'apertura della fase orale del procedimento.

Il presente articolo adatta l'articolo 87 del presente regolamento al procedimento pregiudiziale, ispirandosi all'articolo 59 del regolamento di procedura della Corte. In particolare, sono state riprese le proposte legate nello specifico alla competenza pregiudiziale del Tribunale che dovranno essere contenute nei rapporti preliminari redatti nelle cause pregiudiziali e che si sostituiscono o si aggiungono a quelle previste all'articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento, che disciplina il contenuto del rapporto preliminare dinanzi al Tribunale per quanto riguarda i ricorsi diretti.

Capo IV

MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAL TRIBUNALE

Articolo 207

Rinvii dinanzi alla Corte di giustizia

1. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è proposta direttamente dinanzi al Tribunale in violazione dell'articolo 50 ter, terzo comma, dello statuto, il cancelliere del Tribunale la trasmette immediatamente al cancelliere della Corte di giustizia.

2. Le decisioni di rinvio previste dall'articolo 54, secondo comma, dello statuto sono adottate dal Tribunale su proposta del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, con ordinanza motivata non impugnabile.

3. In qualsiasi momento del procedimento, la sezione investita della causa può, sentito l'avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio previsto dall'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE. La decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria.

4. Il presidente e il vicepresidente del Tribunale possono a loro volta, sentito l'avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio di cui al paragrafo precedente fino alla chiusura della fase orale del procedimento e, se sono state presentate conclusioni, non oltre una settimana dopo la presentazione di queste ultime, o prima della decisione di statuire senza fase orale. La decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria.

Il presente articolo disciplina le tre ipotesi in cui il Tribunale può decidere di rinviare una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte. Sono previsti, nell'ordine cronologico in cui potrebbero eventualmente verificarsi, il caso derivante dal nuovo articolo 50 ter dello statuto, di una domanda rivolta direttamente al Tribunale anziché in via preliminare alla Corte (paragrafo 1), quello che è previsto dall'articolo 54, secondo comma, dello statuto, della trasmissione al Tribunale di una domanda che, a seguito di una analisi, risulti rientrante nella competenza della Corte (paragrafo 2) e, infine, quello previsto dall'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, di una domanda che richieda una decisione di principio che deve essere adottata dalla Corte (paragrafi 3 e 4).

In primo luogo, occorre prevedere l'ipotesi in cui un organo giurisdizionale nazionale non rispetti il sistema dello «sportello unico», depositando la domanda di pronuncia pregiudiziale direttamente dinanzi al Tribunale e consentire, in tale ipotesi, al Tribunale di rinviare la domanda alla Corte. Infatti, l'articolo 54, primo comma, dello statuto non consente di risolvere l'ipotesi in esame dal momento che, anche interpretando in modo ampio la nozione di «atto processuale» in esso menzionata, come comprendente le domande di pronuncia

pregiudiziale, tale disposizione concerne, come risulta dai suoi termini, l'ipotesi in cui un atto «destinat[o] alla Corte» è depositato per errore al Tribunale, e non quella in cui l'atto è destinato «per errore» al Tribunale. Dato che un rinvio di tal genere non richiede la valutazione da parte di un collegio giudicante e per esigenze di celerità, si propone di procedere mediante trasmissione tra le cancellerie, sul modello dell'articolo 54, primo comma, dello statuto.

In secondo luogo, non si può escludere che, anche a seguito dell'analisi svolta dalla Corte nell'ambito dello «sportello unico», taluni aspetti di una domanda di pronuncia pregiudiziale rientrino in materie diverse dalle materie specifiche conferite al Tribunale, in particolare nel caso in cui in pendenza di giudizio emergano questioni di interpretazione del diritto primario. Al fine di disciplinare tale ipotesi, l'articolo 54, secondo comma, dello statuto, che riguardava solo i «ricors[i]», è stato integrato dalla menzione relativa alle «domande di pronuncia pregiudiziale» e dispone pertanto che il Tribunale rinvia alla Corte le domande di cui trattasi in ordine alle quali esso non è competente. Il paragrafo 2 del presente articolo mira ad attuare tale nuova norma dello statuto, prevedendo un rinvio con ordinanza motivata, sul modello dell'articolo 127 del presente regolamento, il quale disciplina i rinvii dinanzi alla Corte per motivi di incompetenza per quanto riguarda i ricorsi diretti.

In terzo luogo, ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte affinché essa si pronunci. Il paragrafo 3 del presente articolo precisa le modalità di un tale rinvio, ispirandosi alla formulazione dell'articolo 28 del presente regolamento, relativo alla rimessione dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici. Infatti, anche se l'obiettivo del presente rinvio ricorda quello delle ordinanze di rinvio per incompetenza o recanti declinatoria di competenza per connessione, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 127 e 128 del presente regolamento, il Tribunale ha scelto di conferire il potere di rinviare una causa dinanzi alla Corte a un organo più solenne del collegio giudicante investito della causa, vale a dire alla conferenza plenaria. Dal momento che quest'ultima non è un collegio giudicante, il rinvio dinanzi alla Corte non sarà deciso tramite un'ordinanza, la quale è già disciplinata in modo completo dalle norme di procedura del Tribunale, ma con una decisione, di cui occorre prevedere le modalità di adozione.

Come nell'articolo 28 del presente regolamento, l'articolo 207, paragrafo 4, prevede che il potere di proposta di cui dispone la sezione investita della causa sia condiviso con il presidente e il vicepresidente. Infatti, la valutazione in esame, consistente nel verificare se la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione (rinvio di una causa pregiudiziale dinanzi alla Corte) non si discosta affatto da quella volta ad individuare la difficoltà in diritto o l'importanza della causa (rimessione dinanzi ad un collegio giudicante ampliato del Tribunale), e ciò tanto più che il vicepresidente sarà chiamato a pronunciarsi sulle cause pregiudiziali e avrà il compito di garantire la coerenza della giurisprudenza anche con riferimento a tali cause. A differenza della sezione investita della causa, che potrà proporre un rinvio in qualsiasi momento del procedimento, il presidente o il vicepresidente potranno esercitare il loro potere di proposta solo fino alla chiusura della fase orale del procedimento e, se sono state presentate conclusioni, non oltre una settimana dopo la presentazione di queste ultime, o prima della decisione di statuire senza fase orale del procedimento, per evitare qualsiasi interferenza con una deliberazione in corso.

Articolo 208

Riunione

1. In qualsiasi momento, più cause aventi il medesimo oggetto possono essere riunite per ragioni di connessione ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio.
2. La riunione è disposta dal presidente, sentito l'avvocato generale.
3. Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.
4. La domanda di pronuncia pregiudiziale, corredata delle sue traduzioni o delle traduzioni della sintesi della domanda, nonché le osservazioni degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, sono notificate agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto nella causa riunita, secondo le modalità previste dall'articolo 198.

L'articolo in esame introduce nel presente regolamento le peculiarità della riunione di cause pregiudiziali, quali previste dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte (paragrafo 2) o derivanti dalla prassi della Corte (paragrafo 4). In tal senso, nel paragrafo 2, consacrato all'adozione della decisione sulla riunione, non è stata menzionata la previa audizione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, che è esclusa dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte. Non sono state riprese neanche la previa audizione del giudice relatore e la facoltà del presidente di sezione di deferire la decisione alla sezione menzionata nell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, dato che esse discendono dalle disposizioni generali del presente regolamento (articolo 19, paragrafi 1 e 2) e si applicano a qualsiasi decisione adottata dal presidente di sezione, ivi comprese quelle nelle cause pregiudiziali. Peraltro, è stato aggiunto un paragrafo 4, che non è previsto nel regolamento di procedura della Corte. Tale aggiunta è giustificata dalla circostanza che la comunicazione degli atti processuali in caso di riunione è disciplinata dall'articolo 68 del presente regolamento per quanto riguarda i ricorsi diretti, il quale non ha un equivalente nel regolamento di procedura della Corte, e che le norme in materia di comunicazione sono diverse per quanto concerne i rinvii pregiudiziali. Le norme fissate nel paragrafo 4 rispecchiano la prassi della Corte.

Articolo 209

Sospensione e riassunzione del procedimento

1. Il procedimento può essere sospeso:
 - a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto, con ordinanza emessa dal Tribunale, dopo aver sentito l'avvocato generale;
 - b) in tutti gli altri casi, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia, con decisione del presidente, sentito l'avvocato generale.
2. La riassunzione del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.
3. La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di detta ordinanza o decisione.

4. Durante il periodo di sospensione i termini processuali sono interrotti nei confronti degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
5. Quando l'ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell'ordinanza o nella decisione di riassunzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di detta ordinanza o decisione.
6. A partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione.

L'articolo in esame riprende le disposizioni dell'articolo 55 del regolamento di procedura della Corte, applicabili ai rinvii pregiudiziali. In tal modo, esso precisa i due casi in cui i procedimenti pregiudiziali possono essere sospesi (paragrafo 1), i quali corrispondono a due delle quattro ipotesi di sospensione previste dall'articolo 69 del presente regolamento relativo ai ricorsi diretti. Per porre in maggiore evidenza tale corrispondenza, è stata aggiunta la menzione relativa alla «buona amministrazione della giustizia» [paragrafo 1, lettera b)], che è contenuta nell'articolo 69, lettera d), del presente regolamento, ma non nell'articolo 55 del regolamento di procedura della Corte. Conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, il nuovo articolo 209 non prevede, nell'ipotesi di sospensione ai sensi del paragrafo 1, lettera b), la previa audizione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, mentre una tale audizione è prevista dinanzi al Tribunale, per quanto riguarda le parti principali, in tutti i casi di sospensione di procedimenti relativi a ricorsi diretti (articolo 70 del presente regolamento). Esso prevede altresì al paragrafo 1, lettera a), seguendo in tal senso l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, l'adozione di una decisione di sospensione con ordinanza nel caso particolare della sospensione disciplinata dall'articolo 54, terzo comma, dello statuto. Invece, come l'articolo 208 del presente regolamento, l'articolo in esame non menziona la previa audizione del giudice relatore, la quale è prevista in via generale dall'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento. Non è neanche ripreso il paragrafo 3 dell'articolo 55 del regolamento di procedura della Corte, concernente la notifica delle ordinanze e delle decisioni di sospensione, tenuto conto dell'articolo 198 del presente regolamento, che disciplina in via generale la notifica delle decisioni adottate ai sensi del presente titolo.

Articolo 210

Misure di organizzazione del procedimento

1. Oltre alle misure che possono essere disposte conformemente all'articolo 24 dello statuto, gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono essere invitati a rispondere a taluni quesiti per iscritto o in occasione dell'udienza di discussione. Quando è organizzata un'udienza di discussione, il Tribunale, nei limiti del possibile, invita i partecipanti a detta udienza a incentrare le loro difese su uno o più aspetti specifici.
2. Le misure di organizzazione del procedimento previste dal paragrafo 1 sono decise dal Tribunale, sentito l'avvocato generale.
3. Il giudice relatore o l'avvocato generale possono chiedere agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto di fornire, entro un termine prestabilito, qualsiasi

informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino rilevanti. Essi possono parimenti porre loro quesiti, invitando a dare una risposta ai medesimi in udienza.

Il presente articolo mira, da un lato, a precisare le misure di organizzazione del procedimento che possono essere adottate nei procedimenti pregiudiziali, sul modello dell'articolo 61 del regolamento di procedura della Corte, che prevede un elenco più ridotto di quello contenuto nell'articolo 89, paragrafo 3, del presente regolamento. Non è invece ripresa l'ultima frase dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, relativa alla comunicazione delle risposte scritte agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, tenuto conto dell'articolo 198 del presente regolamento, che disciplina in via generale la notifica degli atti processuali e dei documenti ai sensi del presente titolo. Esso mira, dall'altro lato, a rendere applicabile ai procedimenti pregiudiziali la facoltà, prevista solo alla Corte e non al Tribunale, per il giudice relatore o l'avvocato generale di adottare egli stesso determinate misure di organizzazione del procedimento (articolo 62 del regolamento di procedura della Corte).

Articolo 211 **Mezzi istruttori**

1. Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può adottare i mezzi istruttori che ritiene opportuni tra quelli previsti all'articolo 91, lettere a), b), d), e) ed f), secondo le modalità e le norme sulla partecipazione stabilite dall'articolo 92, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e li dispone in base alle modalità fissate dagli articoli da 93 a 102.
2. Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono assistere all'assunzione dei mezzi istruttori e partecipano alla medesima secondo le modalità previste per le parti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1.

L'aggiunta dell'articolo in esame è giustificata dalla circostanza che i mezzi istruttori, essendo disciplinati dal titolo del regolamento di procedura della Corte che stabilisce le norme di procedura comuni, possono essere adottati in via eccezionale nei procedimenti pregiudiziali.

L'articolo in esame rinvia alle disposizioni del presente regolamento che corrispondono a quelle contenute nel regolamento di procedura della Corte e chiarisce il ruolo degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto. Non è stato in tal senso effettuato alcun rinvio al mezzo istruttorio previsto dall'articolo 91, lettera c), del presente regolamento, concernente un mezzo proprio dei ricorsi diretti, né all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, dato che la previa audizione delle parti e le condizioni particolari per l'adozione del mezzo istruttorio previsto dall'articolo 91, lettera b), non sono disciplinate dal regolamento di procedura della Corte.

Articolo 212 **Domanda di chiarimenti**

Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori previsti dal presente regolamento, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro un termine da esso stabilito.

Il presente articolo riprende il testo dell'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Non è stato invece ripreso l'articolo 101, paragrafo 2, del

regolamento di procedura della Corte, che disciplina la notifica delle risposte del giudice del rinvio, dato che le notifiche sono disciplinate in via generale dall'articolo 198 del presente regolamento.

Capo V FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 213 **Udienza di discussione**

1. Eventuali domande motivate di udienza di discussione devono essere presentate entro tre settimane dalla notifica agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.
2. Su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, il Tribunale può decidere di non tenere un'udienza di discussione qualora esso giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotto per statuire.
3. La facoltà prevista dal paragrafo precedente è esclusa quando una domanda di udienza di discussione è stata presentata, in modo motivato, da uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento.

L'aggiunta dell'articolo in esame è giustificata dalla differenza esistente, a livello di disciplina, tra lo svolgimento di un'udienza dinanzi al Tribunale (quest'ultimo ha l'obbligo, per quanto riguarda i ricorsi diretti, di accogliere una domanda di udienza motivata) e alla Corte (quest'ultima non ha, salvo ipotesi eccezionali, l'obbligo di accogliere una domanda di udienza motivata). Esso riproduce il testo dell'articolo 76 del regolamento di procedura della Corte.

Articolo 214 **Udienza di discussione comune**

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause pregiudiziali, il Tribunale può decidere di organizzare un'udienza di discussione comune a tali cause.

L'articolo in esame traspone il nuovo dispositivo delle udienze comuni previsto dall'articolo 106 bis del presente regolamento alle cause pregiudiziali sul modello dell'articolo 77 del regolamento di procedura della Corte, che precisa che le cause interessate devono essere della medesima natura, nel caso di specie riguardare rinvii pregiudiziali.

Articolo 215 **Data dell'udienza di discussione**

1. Se il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento, il presidente fissa la data dell'udienza di discussione.
2. Il presidente, in circostanze eccezionali, d'ufficio o su domanda di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, può rinviare la data dell'udienza di discussione.

In mancanza di una disposizione analoga nel regolamento di procedura della Corte, l'aggiunta dell'articolo in esame è giustificata dalla necessità di attribuire al presidente di sezione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento, la competenza a decidere la data dell'udienza di discussione. Esso si ispira all'articolo 107 del presente regolamento, fatto salvo il riferimento agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

Articolo 216

Partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza

1. Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto o a una parte nel procedimento principale autorizzata a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato di partecipare fisicamente a un'udienza di discussione, tale rappresentante o tale parte può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza.
2. La domanda di partecipazione all'udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell'impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.
3. Il presidente statuisce nel più breve tempo possibile in merito a tale domanda.
4. Il ricorso alla videoconferenza è escluso se il Tribunale decide che l'udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 217.
5. Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare alle udienze mediante videoconferenza sono specificate nelle norme pratiche previste all'articolo 243.

Il nuovo articolo 107 bis del presente regolamento, che consente di ricorrere alla videoconferenza per le udienze relative a ricorsi diretti, è trasposto in materia pregiudiziale, prevedendo che i motivi di impedimento alla partecipazione fisica a un'udienza riguardano i rappresentanti degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto o le parti nel procedimento principale autorizzate a stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato ai sensi dell'articolo 203, paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 217

Udienza a porte chiuse

1. Per gravi motivi, il Tribunale può decidere che l'udienza si svolga a porte chiuse.
2. La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare la discussione.

L'articolo in esame riprende le disposizioni corrispondenti del presente regolamento (articolo 109) e del regolamento di procedura della Corte (articolo 79), omettendo gli elementi irrilevanti (domanda e previa audizione delle parti ed esempi di gravi motivi non interessati dalle materie specifiche nelle quali il Tribunale è competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale).

Articolo 218

Svolgimento dell'udienza di discussione

1. Il presidente apre e dirige la discussione e garantisce il corretto svolgimento dell'udienza.
2. I membri del collegio giudicante e l'avvocato generale, nel corso dell'udienza di discussione, possono porre domande ai rappresentanti degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e, nelle circostanze previste dall'articolo 203, paragrafo 3, del presente regolamento, alle parti del procedimento principale.

La disposizione in esame riprende gli articoli 78 e 80 del regolamento di procedura della Corte, raggruppandoli sul modello dell'articolo 110 del presente regolamento. Un tale raggruppamento consente segnatamente di menzionare nel presente titolo l'insieme delle norme che disciplinano lo svolgimento dell'udienza e, in particolare, il paragrafo 1, che riproduce il testo dell'articolo 78 del regolamento di procedura della Corte, identico a quello dell'articolo 110, paragrafo 1, del presente regolamento, al quale si sarebbe altrimenti fatto un semplice rinvio nell'articolo 197 del presente regolamento, stante la mancata necessità di adattamenti redazionali per applicarlo ai rinvii pregiudiziali. Il paragrafo 2 di tale nuova disposizione prende peraltro in considerazione la circostanza in cui, nelle cause pregiudiziali, a differenza delle altre cause dinanzi al Tribunale, la parte possa rappresentare se stessa (articolo 203, paragrafo 3, del presente regolamento).

Articolo 219

Trasmissione delle udienze

1. Le udienze del Tribunale possono costituire oggetto di trasmissione. Quando il Tribunale prevede di procedere alla trasmissione di un'udienza di discussione, gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto ne vengono informati dal cancelliere, all'atto della convocazione dell'udienza.
2. Se un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ritiene che l'udienza alla quale è stato convocato non dovrebbe essere trasmessa, esso ne informa nel più breve termine possibile il Tribunale illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.
3. Il Tribunale statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile, sentito l'avvocato generale.
4. Il Tribunale stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Quest'articolo riprende il contenuto del nuovo articolo 80 bis quale figura nel progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte, con gli adeguamenti introdotti nel nuovo articolo 110 bis del presente regolamento di procedura concernenti la trasmissione delle udienze per i ricorsi diretti.

Articolo 220

Chiusura dell'udienza di discussione

Dopo aver sentito le difese orali degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, il presidente dichiara chiusa l'udienza di discussione.

Il presente articolo riprende il testo dell'articolo 81 del regolamento di procedura della Corte. La sua aggiunta mira a chiarire il momento in cui sono presentate le conclusioni dell'avvocato generale allorché si svolge un'udienza (v. paragrafo 1 dell'articolo seguente).

Articolo 221

Presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale

1. In caso di svolgimento di un'udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest'ultima.
2. Quando non si è svolta un'udienza di discussione, le conclusioni dell'avvocato generale sono presentate alla data comunicata dall'avvocato generale.
3. Dopo la presentazione delle conclusioni dell'avvocato generale, il presidente dichiara chiusa la fase orale.

Il paragrafo 1 del presente articolo riproduce il testo dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. È stato aggiunto un secondo paragrafo per disciplinare l'ipotesi in cui le conclusioni siano presentate in assenza di previo svolgimento di un'udienza, formalizzando a tal riguardo la prassi seguita dalla Corte. Il paragrafo 3 riprende l'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, e l'articolo 112, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 222

Apertura o riapertura della fase orale del procedimento

Il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre l'apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare qualora non si consideri sufficientemente edotto o quando, dopo la chiusura di tale fase, un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto ha prodotto un fatto nuovo tale da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

L'articolo in esame traspone in materia pregiudiziale l'articolo 113 del presente regolamento, ispirandosi alle disposizioni dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte applicabili al rinvio pregiudiziale. Esso riprende in tal senso i tre casi previsti, applicandoli agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, e aggiunge, come nell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, che sono prese in considerazione tanto l'apertura quanto la riapertura della fase orale del procedimento. Contrariamente a quanto previsto dall'articolo 113 del presente regolamento, come modificato, per i ricorsi diretti, si prevede che, nelle cause pregiudiziali, la fase orale del procedimento sia aperta o riaperta con ordinanza sul modello dell'articolo 83 del regolamento di procedura della Corte, ordinanza che, conformemente alla prassi della Corte, sarà resa pubblica a motivo dell'interesse che essa può rivestire per il pubblico e per gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

Articolo 223

Verbale d'udienza

1. Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2. Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria del verbale e ottenerne copia.

Il paragrafo 1 del presente articolo è identico all'articolo 114, paragrafo 1, del presente regolamento nonché all'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. Per quanto riguarda il paragrafo 2, esso riprende la norma sulla consultazione, su domanda, del verbale, prevista all'articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, che è diversa dalla notifica automatica a tutte le parti prevista per i ricorsi diretti dall'articolo 114, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 224

Registrazione dell'udienza

Il presidente del Tribunale, su domanda debitamente motivata, può autorizzare un interessato menzionato dall'articolo 23 dello statuto che abbia partecipato alla fase scritta o alla fase orale del procedimento ad ascoltare, presso la sede del Tribunale, la registrazione sonora dell'udienza di discussione nella lingua utilizzata dagli oratori nel corso della medesima.

L'articolo in esame si limita a riprendere l'articolo 115 del presente regolamento, applicandolo agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto (v. altresì articolo 85 del regolamento di procedura della Corte).

Capo VI

SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 225

Incompetenza o irricevibilità manifeste

Quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda è manifestamente irricevibile, il Tribunale, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

L'articolo in esame, ispirato all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, traspone i casi di incompetenza manifesta e di irricevibilità manifesta previsti dall'articolo 126 del presente regolamento al caso dei rinvii pregiudiziali.

Articolo 226

Risposta formulata con ordinanza motivata

Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte o il Tribunale ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Il presente articolo riproduce il testo dell'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte.

Articolo 227

Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale

1. Il Tribunale resta investito della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice del rinvio non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.

2. Tuttavia il Tribunale, in qualsiasi momento e fatto salvo l'articolo 207, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.

Il presente articolo riprende l'articolo 100 del regolamento di procedura della Corte. L'articolo 207 relativo alla rimessione delle domande di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte in base all'articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE è stato peraltro menzionato per distinguere il caso d'incompetenza in esame da quello previsto da detta disposizione.

Articolo 228

Spese del procedimento pregiudiziale

Spetta al giudice del rinvio statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.

Il presente articolo riproduce il testo dell'articolo 102 del regolamento di procedura della Corte.

Articolo 229

Data di pronuncia della sentenza

Gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto sono informati della data di pronuncia della sentenza.

L'articolo in esame traspone l'articolo 116 del presente regolamento ai procedimenti pregiudiziali, sostituendo la menzione relativa alle «parti» con quella concernente «gli interessati» (v. altresì l'articolo 86 del regolamento di procedura della Corte).

Articolo 230

Contenuto della sentenza

La sentenza contiene:

- a) l'indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale;
- b) l'indicazione del collegio giudicante;
- c) la data in cui è pronunciata;
- d) il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
- e) il nome dell'avvocato generale;
- f) il nome del cancelliere;
- g) l'indicazione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;
- h) il nome dei loro rappresentanti;

- i) la data dell'eventuale udienza di discussione;
- j) la menzione che l'avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;
- k) l'esposizione sommaria dei fatti;
- l) la motivazione;
- m) il dispositivo.

L'articolo in esame adatta il contenuto dell'articolo 117 del presente regolamento ai procedimenti pregiudiziali, ispirandosi all'articolo 87 del regolamento di procedura della Corte.

Articolo 231

Pronuncia e notifica della sentenza

1. La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.
2. L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito di sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e alla Corte di giustizia.

L'articolo in esame adatta il contenuto dell'articolo 118 del presente regolamento ai procedimenti pregiudiziali, ispirandosi all'articolo 88 del regolamento di procedura della Corte. La notifica alla Corte è stata aggiunta a motivo del possibile riesame delle sentenze pronunciate dal Tribunale in via pregiudiziale (v. già, in tal senso, l'ex articolo 213, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale).

Articolo 232

Contenuto dell'ordinanza

1. L'ordinanza contiene:
 - a) l'indicazione che essa è emessa, secondo i casi, dal Tribunale o dal presidente;
 - b) se del caso, l'indicazione del collegio giudicante;
 - c) la data in cui è emessa;
 - d) l'indicazione della base giuridica sulla quale si fonda;
 - e) il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;
 - f) il nome dell'avvocato generale;
 - g) il nome del cancelliere;
 - h) l'indicazione degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;
 - i) il nome dei loro rappresentanti;

j) la menzione che l'avvocato generale è stato sentito;

k) il dispositivo.

2. Quando il presente regolamento prevede che un'ordinanza dev'essere motivata, essa contiene inoltre:

a) l'esposizione sommaria dei fatti;

b) la motivazione.

L'articolo in esame adatta il contenuto dell'articolo 119 del presente regolamento ai procedimenti pregiudiziali, ispirandosi all'articolo 89 del regolamento di procedura della Corte.

Articolo 233

Firma e notifica dell'ordinanza

L'originale dell'ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto e alla Corte di giustizia.

L'articolo in esame adatta il contenuto dell'articolo 120 del presente regolamento ai procedimenti pregiudiziali, ispirandosi all'articolo 90 del regolamento di procedura della Corte. La notifica alla Corte è stata aggiunta a motivo del possibile riesame delle ordinanze pronunciate dal Tribunale in via pregiudiziale (v. già, in tal senso, l'ex articolo 213, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale).

Articolo 234

Effetti delle sentenze e delle ordinanze

Le sentenze e le ordinanze producono effetti alle condizioni previste dall'articolo 62 ter, secondo comma, dello statuto.

L'articolo in esame adatta ai procedimenti pregiudiziali il contenuto dell'articolo 121 del presente regolamento, relativo agli effetti vincolanti delle sentenze e delle ordinanze che statuiscono sui ricorsi diretti, rinviando alla norma dello statuto che disciplina il riesame da parte della Corte, e precisa le regole in base alle quali producono effetti le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale.

Articolo 235

Rettifica delle sentenze e delle ordinanze

1. Gli errori materiali o di calcolo o le evidenti inesattezze presenti nelle sentenze o nelle ordinanze possono essere rettificati dal Tribunale, o d'ufficio, o su domanda di uno degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, purché detta domanda sia presentata entro un termine di due settimane decorrenti dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell'ordinanza.

2. Il Tribunale decide, sentito l'avvocato generale.

3. L'originale dell'ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all'originale della decisione rettificata. A margine di quest'ultima si fa menzione dell'ordinanza di rettifica.

L'articolo in esame riprende l'articolo 103 del regolamento di procedura della Corte, che prevede norme specifiche per la rettifica delle decisioni pregiudiziali.

Articolo 236

Interpretazione delle pronunce pregiudiziali

1. L'articolo 168, che disciplina l'interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, non è applicabile alle decisioni prese in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale.
2. Spetta ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia loro necessario trasmettere una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale.

L'articolo in esame, pur escludendo l'applicazione di una disposizione contenuta nel titolo consacrato ai ricorsi diretti, che è per definizione esclusa, è stato aggiunto nel presente regolamento sul modello dell'articolo 104 del regolamento di procedura della Corte, che ha inteso affermare in modo chiaro tale esclusione dell'applicazione di una disposizione che disciplina i soli ricorsi diretti. Sebbene la nuova domanda di interpretazione verterà su una pronuncia pregiudiziale del Tribunale, circostanza che avrebbe potuto giustificare l'introduzione di quest'ultima direttamente dinanzi al Tribunale, si è preferito passare nuovamente per il sistema dello «sportello unico» per consentire alla Corte di verificare se la nuova domanda rimanga entro i limiti fissati dal nuovo articolo 50 ter dello statuto.

Capo VII

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE ACCELERATO

Articolo 237

Procedimento accelerato

1. Su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d'ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente, sentito l'avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del presente regolamento.
2. In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell'udienza, che sarà comunicata agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto, contestualmente alla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale.
3. Gli interessati menzionati nel paragrafo precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare detti interessati a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.
4. Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate anteriormente all'udienza a tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto.
5. Il Tribunale decide, sentito l'avvocato generale.

L'articolo in esame riproduce il testo dell'articolo 105 del regolamento di procedura della Corte, che prevede norme specifiche per il trattamento di un rinvio pregiudiziale mediante procedimento accelerato. Tuttavia, dato che solo sezioni designate a tale scopo statuiranno

sui rinvii pregiudiziali al Tribunale, la competenza a decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato è stata conferita al presidente della sezione designata a tal fine, alla quale la causa di cui trattasi è stata attribuita, e non al presidente del Tribunale che, a differenza del presidente della Corte, non dovrebbe in linea di principio essere chiamato a far parte dei collegi giudicanti chiamati a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale.

Articolo 238

Trasmissione degli atti processuali

1. Gli atti processuali previsti dall'articolo precedente si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante e-Curia o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, di una copia dell'originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l'indice previsto dall'articolo 205, paragrafo 2. Quando le loro copie sono state comunicate mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, l'originale dell'atto e gli allegati summenzionati sono trasmessi senza indugio alla cancelleria.

2. Le notifiche e le comunicazioni previste dall'articolo precedente sono effettuate trasmettendo una copia del documento mediante e-Curia o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale.

L'articolo in esame riprende l'articolo 106 del regolamento di procedura della Corte, tenendo conto delle norme sulla notifica e sul deposito degli atti processuali stabilite agli articoli 198 e 205 del presente regolamento.

Capo VIII

GRATUITO PATROCINIO

I seguenti articoli riprendono gli articoli da 115 a 118 del regolamento di procedura della Corte, che prevedono norme sulla concessione del beneficio del gratuito patrocinio adattate ai rinvii pregiudiziali, riprendendo tutti gli aspetti dovuti alle peculiarità del procedimento pregiudiziale (presa in considerazione delle decisioni degli organi giurisdizionali nazionali, momento di presentazione della domanda, decisione sulle spese da parte del giudice del rinvio), pur mantenendo nel contempo, per motivi di coerenza e di celerità, determinate norme che disciplinano le domande di ammissione al gratuito patrocinio depositate nell'ambito dei ricorsi diretti disciplinati dagli articoli da 146 a 150 del presente regolamento (autore della decisione e previa audizione dell'interessato anteriormente alla revoca del beneficio del gratuito patrocinio).

Articolo 239

Domanda di gratuito patrocinio

1. Se una parte nel procedimento principale si trova nell'impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

2. La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche.

3. Se ha già ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al giudice del rinvio, il richiedente produce la decisione di detto giudice e specifica quali spese siano coperte dagli importi già concessi.

Articolo 240

Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1. La decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio è adottata dal presidente, sentito l'avvocato generale, mediante ordinanza.
2. In caso di rifiuto totale o parziale del beneficio del gratuito patrocinio, l'ordinanza è motivata.

Articolo 241

Importi da corrispondere a titolo di gratuito patrocinio

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse del Tribunale si fanno carico, eventualmente entro i limiti stabiliti dal presidente, delle spese collegate all'assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi al Tribunale. Su domanda di quest'ultimo o del suo rappresentante, può essere concesso il versamento di un anticipo per dette spese.

Articolo 242

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

1. In caso di mutamento, in pendenza di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente, sentito l'interessato, può revocare in qualsiasi momento il beneficio o d'ufficio o su domanda.
2. L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata e non impugnabile».

- 43) L'articolo 224, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 243.
- 44) Negli articoli 75, 107 bis e 189, la menzione relativa all'«articolo 224» è sostituita da quella relativa all'«articolo 243».
- 45) L'articolo 225, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 244.
- 46) L'articolo 226, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 245.
- 47) L'articolo 227, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l'articolo 246. Esso è modificato come segue:
 - a) Il paragrafo 3 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«3. La disposizione dell'articolo 86, paragrafo 1, si applica solo quando il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, comincia a decorrere dopo il XXXX³».

b) Il paragrafo 4 è modificato come segue:

«~~La disposizione degli articoli 45, paragrafo 4, dell'articolo 139, lettera e)b), e 181~~ si applicano solo ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale dopo l'entrata in vigore del presente regolamento».

c) Il paragrafo 5 è soppresso e sostituito dal seguente testo:

«Le disposizioni degli articoli 110 bis e 219 si applicano solo a decorrere dall'entrata in vigore della decisione prevista, rispettivamente, dall'articolo 110 bis, paragrafo 4, e dall'articolo 219, paragrafo 4».

d) Il paragrafo 6 è modificato come segue:

«6. Le disposizioni degli articoli 115, paragrafo 1, e 116, paragrafo 6, ~~131 e 135, paragrafo 2,~~ del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento».

e) Il paragrafo 7 è soppresso.

Motivazione:

Le disposizioni transitorie del regolamento di procedura del 4 marzo 2015 sono modificate in modo da conservare solo le disposizioni ancora applicabili, tenuto conto segnatamente di determinati rinvii da parte della Corte a seguito di annullamento su impugnazione di cause proposte prima del 1° luglio 2015. Il nuovo paragrafo 3 introduce una disposizione transitoria concernente la modifica dell'articolo 86, paragrafo 1, del presente regolamento al fine di chiarire le modalità di applicazione della nuova disposizione alle cause pendenti. Parallelamente alla menzione della data esatta di entrata in vigore delle presenti modifiche al successivo articolo 2, la medesima data è del pari menzionata nel paragrafo 3 per facilitare l'attuazione della disposizione transitoria in esame. Il nuovo paragrafo 5 prevede che le disposizioni degli articoli 110 bis e 219 riguardanti la trasmissione delle udienze saranno applicabili solo a decorrere dall'entrata in vigore di una decisione che stabilisca le norme e le modalità di esecuzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dato che non esiste nessuna prassi relativa alla trasmissione di udienze del Tribunale e tenuto conto della struttura del medesimo nonché delle sue modalità di funzionamento, è preferibile che l'organo giurisdizionale stabilisca dette norme e modalità prima che i vari collegi giudicanti procedano alla trasmissione di determinate udienze.

³ Data di entrata in vigore delle modifiche conformemente al successivo articolo 2.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il XXXX⁴.

Lussemburgo, XXXX.

⁴ Giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2024/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XXXX, recante modifica del Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, per consentire un'entrata in vigore simultanea dell'insieme delle disposizioni relative al trasferimento parziale della competenza pregiudiziale al Tribunale.

Proposte di rettifica al regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015

(Gazzetta Ufficiale dell'UE L 105 del 23.4.2015, pag. 1)

(lingua italiana)

Pag. 16, Articolo 26, par. 1

Anziché: “Dopo il deposito dell’atto introduttivo, il presidente del Tribunale attribuisce, il più celermente possibile, le cause a una sezione in base ai criteri fissati dal Tribunale conformemente all’articolo 25”.

Leggi: “Dopo il deposito dell’atto introduttivo, il presidente del Tribunale attribuisce, nel più breve termine possibile, le cause a una sezione in base ai criteri fissati dal Tribunale conformemente all’articolo 25”.

Pag. 22, Articolo 46, par. 4

Anziché: “In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Tale disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere”.

Leggi: “In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere”.

Pag. 39, Articolo 110, par. 3

Anziché: “I membri del collegio giudicante e l’avvocato generale, nel corso della discussione, possono porre domande ai rappresentanti delle parti”.

Leggi: “I membri del collegio giudicante e l’avvocato generale, nel corso dell’udienza di discussione, possono porre domande ai rappresentanti delle parti”.

Pag. 46, Articolo 144, par. 5

Anziché: “Nelle altre ipotesi il presidente statuisce tempestivamente con ordinanza sull’istanza di intervento e, se del caso, sulla comunicazione all’interveniente di dati di cui si faccia valere il carattere riservato”.

Leggi: “Nelle altre ipotesi il presidente statuisce nel più breve termine possibile con ordinanza sull’istanza di intervento e, se del caso, sulla comunicazione all’interveniente di dati di cui si faccia valere il carattere riservato”.

Pag. 46, Articolo 144, par. 8

Anziché: “In caso di rinuncia all’istanza di intervento, il presidente dispone riguardo all’istante la cancellazione dal ruolo e statuisce sulle spese, ivi comprese le spese dell’istante, in applicazione dell’articolo 136”.

Leggi: “In caso di rinuncia all’istanza di intervento, il presidente dispone l’esclusione dell’istante dalla causa e statuisce sulle spese, ivi comprese le spese dell’istante, in applicazione dell’articolo 136”.

Pag. 46, Articolo 144, par. 9

Anziché: “In caso di rinuncia all’intervento, il presidente dispone riguardo all’interveniente la cancellazione dal ruolo e statuisce sulle spese in applicazione degli articoli 136 e 138”.

Leggi: “In caso di rinuncia all’intervento, il presidente dispone l’esclusione dell’interveniente dalla causa e statuisce sulle spese in applicazione degli articoli 136 e 138”.

Pag. 49, Articolo 151, par.1

Anziché: “In considerazione della particolare urgenza e delle circostanze della causa, il Tribunale, su istanza del ricorrente o del convenuto, sentita l’altra parte principale, può decidere di statuire mediante procedimento accelerato. Questa decisione è adottata tempestivamente”.

Leggi: “In considerazione della particolare urgenza e delle circostanze della causa, il Tribunale, su istanza del ricorrente o del convenuto, sentita l’altra parte principale, può decidere di statuire mediante procedimento accelerato. Questa decisione è adottata nel più breve termine possibile”.

Pag. 50, Articolo 155, par. 1

Anziché: “In caso di concessione del procedimento accelerato, il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento nel più breve tempo possibile dopo la presentazione della relazione preliminare del giudice relatore. Il Tribunale può decidere nondimeno di statuire senza fase orale quando le parti principali rinunciano a partecipare a un’udienza e il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa”.

Leggi: “In caso di concessione del procedimento accelerato, il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento nel più breve termine possibile dopo la presentazione della relazione preliminare del giudice relatore. Il Tribunale può decidere nondimeno di statuire senza fase orale quando le parti principali rinunciano a partecipare a un’udienza e il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto alla luce degli atti del fascicolo di causa”.

**Proposta di rettifica alle Modifiche al regolamento di procedura del Tribunale
dell'11.07.2018**

(Gazzetta Ufficiale dell'UE L 240, pag. 68, del 25.09.2018)

Pag. 69, Articolo 56 bis, par. 3

Anziché: “L'utilizzo di e-Curia presuppone l'apertura di un conto di accesso alle condizioni stabilite nella decisione di cui al paragrafo 2”.

Leggi: “L'utilizzo di e-Curia presuppone l'apertura di un profilo utente alle condizioni stabilite nella decisione di cui al paragrafo 2”.

Pag. 70, Articolo 80, par. 1

Anziché: “Il ricorso è notificato al convenuto mediante e-Curia qualora egli disponga di un conto di accesso a e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato al convenuto mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di una copia autenticata del ricorso, o mediante consegna di detta copia contro ricevuta”.

Leggi: “Il ricorso è notificato al convenuto mediante e-Curia qualora egli disponga di un profilo utente e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato al convenuto mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, di una copia autentica del ricorso, o mediante consegna di detta copia contro ricevuta”.

**Rettifica alle Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 30 novembre
 2022**

(Gazzetta Ufficiale dell'UE L 44, pag. 8, del 14.2.2023)

Pag. 11, Articolo 51, par. 2

Anziché: “L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deposita in cancelleria il certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE, a meno che un siffatto documento non sia già stato depositato ai fini dell’apertura di un conto di accesso a e-Curia”.

Leggi: “L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deposita in cancelleria il certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE, a meno che un siffatto documento non sia già stato depositato ai fini dell’apertura di un profilo utente e-Curia.

Pag. 13, Articolo 107 bis, par. 3

Anziché: “Il presidente statuisce tempestivamente in merito a tale domanda”.

Leggi: “Il presidente statuisce nel più breve termine possibile in merito a tale domanda”.